

# VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

**Inaugurazione anno  
giudiziario del Cnf**

**Rapporto Cassa  
Forense-Censis  
sull'Avvocatura**

**G7 e Intelligenza  
artificiale**

**Compensazione delle  
spese processuali**

**Corso per arbitri e per  
l'elenco dei difensori  
di ufficio per i minori**

**"Cartabia" e  
Convenzione Europea  
dei diritti dell'uomo**



# N°2

**Vita Forense**  
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

**Sito web:** [www.ordineavvocaticatania.it](http://www.ordineavvocaticatania.it)  
**Email:** [segreteria@ordineavvocaticatania.it](mailto:segreteria@ordineavvocaticatania.it)

**Socio fondatore Astaf**  
Giugno 2024 - numero 2

**Direttore Responsabile:** Marco Miccichè

**Hanno collaborato:**  
Palma Balsamo, Beatrice Di Bella, Antonino Guido Distefano,  
Antonio Florio, Francesco Greco, Antonello Guido, Mariaserafina Gulli,  
Marco Miccichè, Valeria Novara, Giuseppe Sileci, Laura Vitale

**Impaginazione:** Adriana Alberghina

**Stampa:** Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania  
[www.tipografialeone.it](http://www.tipografialeone.it)

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

## SOMMARIO

- 4** EDITORIALE  
*Una colonna del Tribunale di Catania: umanità ed equilibrio*  
di Antonino Guido Distefano
- 5** AVVOCATURA  
*Inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, del Consiglio Nazionale Forense*  
di Francesco Greco
- 12** AVVOCATURA  
*Iscritti all'Albo degli avvocati: i dati del 2024*
- 13** AVVOCATURA  
*Rapporto sull'avvocatura Cassa-Censis 2024: una professione che cambia*  
Redazione
- 16** GIUSTIZIA  
*G7 dell'Avvocatura sull'Intelligenza Artificiale*  
di Antonio Florio
- 19** GIUSTIZIA  
*Intelligenza artificiale, le raccomandazioni del G7 dell'Avvocatura*  
di Giuseppe Sileci
- 22** ATTUALITÀ E RIFORME  
*Premierato, la riforma e le polemiche*  
di Beatrice Di Bella
- 24** MEMORIA STORICA  
*Come eravamo*  
di Valeria Novara
- 26** PROCESSO  
*Lo stato dell'arte sulla compensazione delle spese processuali*  
di Palma Balsamo
- 30** UNIONE EUROPEA  
*La riforma Cartabia e la revocazione per contrarietà alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo*  
di Antonello Guido
- 34** PENALE MINORILE  
*Liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale per i minorenni: al via il corso di formazione*  
di Mariaserafina Gullì
- 38** TRANSIZIONE DIGITALE  
*Informatizzare per migliorare i servizi per l'avvocatura del Foro di Catania*  
di Laura Vitale

## Una colonna del Tribunale di Catania: umanità ed equilibrio!

Il saluto dell'Ordine degli Avvocati di Catania alla Dottoressa Marisa Scavo che va in pensione

di Antonino Guido Distefano

Quando ho iniziato la professione la dottoressa Marisa Scavo era già un'istituzione di questo Tribunale. Penso che tutti gli Avvocati catanesi, oggi, desiderino tributare il loro saluto e ringraziamento a una magistrata con una carriera straordinaria, una figura naturalmente presente in questo Palazzo di Giustizia.

4

Non sono un penalista, quindi permettetemi esprimere un pensiero che potrà apparire forse superficiale, ma certamente non dogmatico e che vuole essere un riconoscimento umano prima che professionale. La Dottoressa Scavo ha effettivamente incarnato una figura ideale, un pubblico ministero che ha dato spazio solo a valutazioni finalizzate all'applicazione della legge: è quello che ha percepito il Foro, è quello che credo l'intera città le ha riconosciuto e le riconosce. Ma c'è un'altra dote che è altrettanto importante per tutti e che gli Avvocati sono più abituati ad individuare: l'equilibrio nel rapporto umano e personale con tutti i soggetti del processo.

L'attenzione a tutte le istanze, la pragmaticità che sgombra naturalmente e senza traumi il campo da equivoci e schermaglie, unite alla franchezza e alla lealtà, hanno fatto sì che chiunque si presentasse alla porta della Dottoressa Scavo la trovasse sempre aperta.

Questo è un dato che trova unanimemente concordi tutti gli Avvocati, non solo catanesi, che l'hanno incontrata per motivi professionali.

Siamo certi che il suo futuro le regalerà e ci regalerà ancora tante occasioni di incontri e di poter contribuire insieme alla realizzazione della Giustizia. Grazie di tutto e buona vita.



La dottoressa Marisa Scavo



Il presidente del Coa di Catania, l'avv. Antonino Guido Distefano

### "LIBERI DI SCEGLIERE": LA TUTELA DEI MINORI NEI CONTESTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

L'evento si è tenuto il 23 maggio presso l'Aula delle Adunanze, Palazzo di Giustizia, a Catania. Nel corso dell'incontro, che ha visto una grande partecipazione, è stato sottoscritto il Protocollo distrettuale di attuazione dell'art. 7 del decreto Caivano.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania era presente, ed è intervenuto, il presidente Antonino Guido Ninni Distefano.

Un momento della giornata:



# Inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 del Consiglio Nazionale Forense

La relazione del Presidente Avv. Francesco Greco a Roma lo scorso 15 aprile 2024 alla presenza delle massime autorità Istituzionali e Politiche, dell'Avvocatura e della Magistratura (vedi box).

di Francesco Greco

Il mondo della giurisdizione sta profondamente cambiando, con disagio per gli avvocati e smarrimento dei cittadini, nei quali è ormai diffuso un sentimento di lontananza dalla funzione giudiziaria.

Quella funzione che ormai, da più parti, viene definita "servizio giustizia", così manifestando una visione minimalista, quando invece è una tra le più importanti "funzioni" che uno Stato democratico deve assicurare ai cittadini, alle imprese, agli investitori nazionali ed internazionali.

Una funzione molto alta ed essenziale, perché attraverso essa si riaffermano la supremazia dello Stato, i principi di democrazia, di libertà, di sicurezza dei cittadini, di uguaglianza, principi tutti che trovano nella Costituzione il loro fondamento.

La Giustizia, proprio in quanto rivolta ad assicurare il rispetto delle leggi, non può che essere esercitata dallo Stato in forma pubblica e non è ipotizzabile una Giustizia affidata ai privati.

Ciò, ovviamente, a prescindere dall'importanza rilevante dalle forme alternative di risoluzione delle controversie, quali la mediazione, la negoziazione e gli arbitrati, che sono strumenti con cui le parti, quando si verte in diritti disponibili, cercano un rimedio al di fuori della giurisdizione, alla quale comunque si rivolgono qualora non riescano a trovare una composizione extragiudiziale del loro contrasto.

Da tempo, però, come dicevo, ha preso piede una visione minimalista della funzione Giudiziarica, una visione che porta tanti a parlare di "servizio giustizia".

Tale visione minimale ha inciso sul piano del rispetto dei principi di efficienza della Giustizia, sul piano del rispetto del fondamentale princi-

pio della certezza del diritto, della coerente e razionale interpretazione delle norme, al punto da fare assurgere la giurisprudenza - secondo alcuni autorevoli autori (Lipari N. Il diritto civile tra legge e giudizio, Giuffrè, 2017) - ad una funzione surrogatoria del legislatore come fonte del diritto; al punto da portare il legislatore, a conferma di quanto sostenuto da quella parte della dottrina di cui ho detto, ad inserire nel codice di procedura civile una norma (art. 360 bis cpc) che dispone che il ricorso è inammissibile se la difesa ha seguito una linea contraria alla giurisprudenza della Cassazione; al punto da portare il legislatore ad incidere sul contenuto degli atti giudiziari, intervenendo sul numero di battute o di parole che un atto difensivo può avere.

A questa invasione di campo del legislatore sul contenuto delle nostre difese non ci siamo piegati e non ci piegheremo.



Il presidente del Cnf, Francesco Greco

Sinteticità e chiarezza devono costituire le linee maestre cui devono essere ispirate le nostre difese, ma non si può tollerare alcuna sanzione per l'avvocato che per sviluppare la linea difensiva, talvolta per la complessità del caso, rediga un atto più lungo dell'ordinario, come invece è già accaduto innanzi qualche tribunale italiano e come è ripetutamente accaduto dinnanzi la giurisdizione amministrativa.

In questo contesto confuso, difficile, caratterizzato da riforme accavallatesi l'una sull'altra, in tutti i Tribunali d'Italia si è diffuso il ricorso ai protocolli di udienza, per cercare di dare un senso pratico a norme processuali troppo spesso difficilmente applicabili.

I protocolli, però, non possono essere il rimedio alla farraginosità delle leggi, anche perché non si può pretendere né immaginare che gli avvocati di tutta Italia conoscano i protocolli stilati localmente nei vari tribunali.

6

L'ultima riforma, comunemente chiamata "Riforma Cartabia", ha reso abissale la distanza del processo dai cittadini (rectius dagli avvocati, che dei cittadini sono i rappresentanti anzi, preciso, i procuratori, e noi giuristi sappiamo cosa significhi essere procuratore di una persona, fisica o giuridica).

La riforma del processo penale, fin dai primi effetti, ha destato grandi problemi: la prevista entrata in vigore del processo penale telematico, in assenza di adeguamento dell'organizzazione degli uffici giudiziari e della preventiva verifica se gli uffici fossero pronti, ha provocato significativi disagi, al punto da portare il Consiglio Superiore della Magistratura, appena lo scorso marzo, a pronunciarsi in modo allarmato sulle ricadute negative che l'entrata in vigore del ppt può avere nel contesto organizzativo attuale dei tribunali italiani.

Per non dire, poi, della previsione, inserita nel codice di procedura penale, al comma 1 quater dell'art. 581, che afferma: Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato...

## LE ISTITUZIONI

Erano presenti la vice Presidente del Senato, Sen. Avv. Anna Rosomando, il Vice Presidente della Corte Costituzionale, Prof. Avv. Giulio Prosperetti, il Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio, il Sottosegretario On. Avv. Andrea Delmastro, presente in rappresentanza del Governo italiano.

Quindi Il Vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Avv. Fabio Pinelli, la Prima presidente della Corte di Cassazione, Dott.ssa Margherita Cassano, il Presidente della Corte dei Conti, dott. Guido Carlino, i Garanti della concorrenza e del mercato, per la Protezione dei dati personali e dei Diritti delle persone private della libertà personale.



Le massime autorità





Questa norma finisce, di fatto, col precludere ai meno abbienti, agli emarginati, ai deboli, la possibilità di appellare la sentenza di condanna di primo grado.

Si tratta - quelli che il legislatore ha chiamato "assenti" - quasi sempre di persone che in primo grado non sono state in condizione di dotarsi di un difensore di fiducia e per questo ne hanno avuto assegnato uno d'ufficio, in base all'art. 24 Cost., il quale, pur con ogni impegno e diligenza, raramente riesce anche solo a comunicare con loro.

Queste persone, non abbienti, deboli, "assenti" nel processo di primo grado, incapaci di dotarsi di un'efficace difesa durante il lungo tempo delle indagini e del dibattimento, molto difficilmente si troveranno in condizione di conferire, nei tempi brevi per proporre l'impugnazione, un regolare e speciale mandato ad un difensore per l'appello.

A costoro sarà riservato un solo grado di giudizio e rimarrà loro preclusa ogni possibilità di rivedere la condanna di primo grado.

Ciò, chiaramente, in palese violazione dell'art. 24 Cost., che sancisce (comma 2) che La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e (comma 3) che Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Nel processo civile l'abuso, consentito, della trattazione scritta ha avuto effetti negativi senza che ci sia stato, almeno ad oggi, alcun miglioramento nella qualità della giurisdizione, della efficienza della giurisdizione, di risultati positivi della giurisdizione.

Le sezioni civili dei tribunali italiani si sono svuotate ed i cittadini hanno perso consapevolezza di come viene amministrata la giustizia.

Il sacrificio dell'oralità non è privo di conseguenze: non è indifferente che il Giudice decida la causa soltanto leggendo gli atti, senza avere mai incontrato, visto od ascoltato le parti e neanche i loro difensori.

L'abuso - perché di questo si tratta - del sistema della trattazione scritta nel processo civile, colpisce direttamente il contraddittorio ed il diritto di difesa.

Credo che si possa affermare che oggi il principio costituzionale del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., nel nostro sistema processuale sia un miraggio.

Le riforme dei codici di rito non servono ed anzi sono inutili: ce lo insegnano quasi venti anni di storia della giurisdizione italiana, in cui si sono susseguite riforme su riforme, che hanno avuto solo l'effetto di rendere difficile, come un percorso ad ostacoli, l'accesso alla Giustizia, in violazione all'art. 3 Cost., che prevede che la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale, e mi sento tra questi di potere inserire anche giuridico, che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana e del già richiamato art. 24 Cost., che dispone che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, assicurando ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

È urgente intervenire sul numero dei magistrati in servizio, unico strumento per rendere la giustizia celere e Giusta.

Appreziamo molto le dichiarazioni del Ministro della Giustizia sulla necessità di provvedere all'aumento del numero dei magistrati, anche se mi permetto di manifestare qualche perplessità sulle ipotesi di cui si è parlato di reclutamento straordinario.

Auspichiamo, invece, che vengano banditi nuovi concorsi, questo sì in modo straordinario, eliminando l'autografia degli elaborati e prevedendo l'uso di computer per la scrittura dei compiti, onde accelerare i lavori delle commissioni

giudicatrici e consentire agli aspiranti di poter scrivere direttamente a video, come oggi facciamo tutti.

I nuovi concorsi avranno un tempo di definizione più lungo rispetto al reclutamento straordinario, ma riteniamo che i magistrati vadano selezionati con un unico sistema.

I dati dell'ultimo rapporto pubblicato dal CEPEJ, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, vedono l'Italia agli ultimi posti delle classifiche europee.

Si tratta di una indagine statistica non solo sui 27 Stati dell'Unione Europea, ma sui 44 Paesi che geograficamente fanno parte del continente europeo. Quello a cui mi riferisco è il rapporto del 2022 e siamo in attesa della pubblicazione del rapporto per l'anno 2023, le cui prime notizie, tuttavia, non sembrano indicare miglioramenti rispetto all'anno precedente.

8

In Italia, rileva il CEPEJ, abbiamo 11,86 giudici professionali ogni 100.000 abitanti, a fronte della media dei 44 Paesi europei ove invece ce ne sono quasi il doppio, 22,2 su 100.000 abitanti.

Nel nostro Paese, sempre su 100.000 abitanti, abbiamo 35,76 assistenti giudiziari a fronte dei 56,13 dei Paesi europei, così come abbiamo 3,83 Pubblici ministeri per 100.000 abitanti a fronte degli 11,10 nella media dei Paesi europei.



La delegazione siciliana

Tutto ciò si riflette, inevitabilmente, sui tempi medi di definizione dei procedimenti: in Italia, in primo grado, il termine medio di definizione di un processo civile è di 675 giorni e di 498 giorni di un processo penale, a fronte della media dei Paesi europei, ove è di 237 nel civile e 149 nel penale. In appello ed in cassazione la distanza aumenta sino quasi a triplicarsi. Nel civile è di 1026 giorni la durata media di un processo in grado di appello e di 1526 giorni in cassazione: nella media europea è di 177 giorni in appello e 172 in cassazione. Nel rito penale, i tempi medi sono di 1167 giorni in un processo di appello e di 237 giorni in cassazione, mentre in Europa sono di 121 giorni in appello e di 120 giorni in cassazione.

Queste differenze tra l'Italia e la media dei Paesi Europei non sono più tollerabili e l'Avvocatura ha il dovere di segnalarlo.

È un dato ormai acclarato che la lentezza della giustizia costa al sistema Paese due punti percentuali in termini di PIL.

Eppure il Presidente della Repubblica, in occasione della Sua seconda elezione, nel febbraio del 2022, aveva rivolto al Paese, con fermezza, la richiesta di un "profondo processo riformatore della giustizia, diventata terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività", chiedendo nel Suo intervento "... profondo rigore..." per fare recuperare la fiducia nella Giustizia, con il superamento di "logiche di appartenenza" e interessi corporativi.

Mi sembra di poter affermare che il processo riformatore richiesto dal Capo dello Stato non sia stato interpretato nel senso dovuto, alla luce delle riforme approvate che hanno portato ad un allarmante allontanamento della giurisdizione dai principi fondanti del nostro sistema giuridico e dai cittadini.

In questo contesto l'Avvocatura e le sue istituzioni hanno un ruolo fondamentale, in attuazione di quella funzione sociale richiamata anche dall'art. 8 della L. 247/2012.

Ma quale sarà la società dei prossimi anni? Quanto inciderà l'evoluzione tecnologica nei rapporti sociali? L'Intelligenza Artificiale costituirà una risorsa per l'umanità o, piuttosto, una compressione del libero arbitrio?



È facile dire che nessuna macchina, per quanto sofisticata, potrà mai sostituire la mente umana e ogni scelta dovrà sempre essere fatta dalla persona e mai dagli algoritmi.

Sarà davvero così? Nel campo della Giustizia, per esempio, abbiamo forse la ragionevole certezza che chi dovrà decidere un processo accetterà di farsi carico del peso della decisione, piuttosto che affidare alla macchina intelligente la scelta della soluzione?

Perché, anche solo prevedere che la macchina intelligente predisponga la bozza di provvedimento, su cui il Giudice può intervenire, costituisce il punto di partenza che invece deve e sottolineo deve nascere, crescere, svilupparsi e consolidarsi solo nella mente del giudice ed essere scritta solo dalla mano del giudice, senza alcun tipo di condizionamento o di interferenza esterna.

E la evoluzione della giurisprudenza, il diritto vivente, l'interpretazione analogica o quella estensiva, il richiamo ai principi generali, la giurisprudenza creativa che fine faranno?

Siamo destinati ad una società che, nel mondo del diritto e della giurisdizione, è arrivata al suo apice per cui d'ora in avanti dopo avremo solo decisioni e sentenze fotocopia che si ispirano ai precedenti od all'applicazione algoritmica, matematica, del precedente?

Il diritto non è una scienza esatta: la sentenza è frutto della evoluzione intellettuale della mente del giudice, sulla scorta delle difese degli avvocati, i quali applicando i principi giuridici e le norme di legge al caso concreto portano il giudice alla decisione del singolo caso.

Sarà ancora così, oppure il diritto diverrà una scienza esatta, la scienza esatta del precedente?

Per questo noi avvocati, consapevoli che l'intelligenza artificiale costituisce una grande opportunità per il genere umano, chiediamo che nel campo della giustizia la macchina non sostituisca la mente umana. E perché ciò non accada chiediamo che sia vietato l'uso della macchina intelligente e degli algoritmi per scrivere i provvedimenti giudiziari.

A pena di nullità del provvedimento. Il provvedimento giudiziario, la decisione, la sentenza, l'ordinanza dovranno sempre essere il frutto della mente del Giudice, privo di ogni tipo di inquinamento esterno. La macchina intelligente non

potrà predisporre neanche la bozza di provvedimento su cui il giudice deve lavorare, perché la bozza presuppone già una scelta sulla soluzione del caso concreto e, comunque, influenza il lettore, anche se qualificato.

Parliamo di diritti, non di merce, come affermava qualche anno fa il titolo di un congresso forense.

In questo contesto occorre che l'Avvocatura sia capace di gestire i cambiamenti sociali, presentandosi in modo autorevole e ponendosi come punto nodale della tutela dei diritti.

E parlando di diritti non posso non rivolgere una forte, fortissima sollecitazione ai componenti del Governo e del Parlamento oggi presenti, perché si intervenga in modo deciso e risoluto per la sicurezza sul lavoro e si ponga fine alla strage di lavoratori che ogni giorno perdono la vita sul luogo di lavoro.

1208 morti nel 2022, 1041 nel 2023 e già 45 alla data del 6 marzo 2024. Stragi come quella di Suviana, in una azienda ancora a prevalente partecipazione pubblica non devono accadere. Si tratta di civiltà, di diritti, di etica, di libertà, la libertà di ogni lavoratore di svolgere il proprio lavoro in sicurezza.

Tornando ai temi dell'Avvocatura segnalo che abbiamo iniziato un percorso, arduo ma importante, per la riscrittura della nostra legge professionale.

In attuazione della delibera approvata lo scorso dicembre al Congresso Nazionale Forense, è stato costituito un tavolo di lavoro, composto da tutte le rappresentanze dell'Avvocatura: dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Foren-



se, dall'Organismo Congressuale Forense, dai Consigli dell'Ordine distrettuali, dalle Unioni Regionali Forensi, dalle Associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Insomma tutte le componenti, che per la scrittura del testo si confronteranno con tutte le ulteriori articolazioni istituzionali dell'Avvocatura: i Comitati Pari Opportunità, i Consigli Distrettuali di Disciplina, i 140 Consigli degli Ordini circondariali.

Il compito che è stato affidato al tavolo delle riforme è quello di riscrivere la nostra legge professionale, affrontando tutti i temi più delicati, a partire dalla formazione dall'universitaria dei giovani giuristi per accompagnarli fino alla fase di accesso alla professione; al tema delle modalità di esercizio della professione di avvocato, al regime delle incompatibilità, ai tipi di aggregazione professionale in associazioni o società tra avvocati, alla formazione ed alla specializzazione, da rivedere entrambe in modo che costituiscano realmente una forma di qualificazione professionale, alla deontologia ed al procedimento disciplinare. Senza dimenticare anche le forme di rappresentanza, il Congresso forense, gli organi istituzionali.

Insomma, un nuovo ordinamento forense, predisposto guardano alla società del futuro e di un ceto forense protagonista del futuro.

Porteremo alla politica, al Governo, al Parlamento il nostro progetto di legge, il progetto dell'Avvocatura unita e chiederemo che come tale venga tradotto in legge dello Stato.

In questo contesto generale il Consiglio Nazionale Forense è impegnato su molti fronti.

Sulla diffusione della cultura della legalità nei giovani: abbiamo stipulato un protocollo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che prevede il nostro inserimento nei percorsi educativi delle scuole per trasmettere ai ragazzi in età scolastica i valori dei diritti civili, ma anche degli obblighi che ciascun cittadino deve rispettare, il senso dello Stato, il valore della nostra Nazione, il rispetto per l'Autorità costituita, il rispetto dei diritti altrui, la non violenza, la tolleranza, la solidarietà, la non discriminazione e tutti i valori su cui si fonda la nostra Costituzione.

Il Consiglio Nazionale Forense è molto impegnato anche sul piano della formazione degli av-

vocati, per innalzare sempre di più il livello qualitativo, già eccellente, degli avvocati italiani.

Abbiamo affrontato il tema del sovraffollamento carcerario, stipulando un protocollo con il Garante dei Detenuti e visitando anche le carceri italiane.

Ci siamo occupati della emergenza umanitaria della migrazione, visitando alla guida di una delegazione di avvocati di ben 9 Paesi dell'Unione europea, il centro di accoglienza di Lampedusa. La migrazione dei popoli più poveri non è un problema che riguarda solo l'Italia e per questo abbiamo voluto guidare una rappresentanza delle avvocature europee.

Monitoriamo costantemente il tema degli avvocati in pericolo nel mondo, che vengono perseguitati solo perché svolgono il loro lavoro di difensori ed abbiamo inviato osservatori nei Paesi ove gli Avvocati sono messi sotto processo, per vigilare che vengano rispettati i diritti fondamentali riconosciuti nei trattati.

Abbiamo incontrato rappresentanti degli Ordini degli avvocati ucraini, palestinesi, israeliani.

Siamo presenti in moltissime commissioni ministeriali e di ciò ringrazio il Ministro: siamo nell'osservatorio sull'equo compenso ed a tal fine abbiamo approvato la modifica del Codice Deontologico Forense, regolando la condotta dell'avvocato per il corretto comportamento in base alle disposizioni della L. 49 del 21 aprile 2023.



Il consigliere del Cnf del distretto di Catania, Francesco Favi, e il Consigliere del Cnf, Mario Napoli

Siamo stati nella commissione del Ministero della Giustizia per la riforma dell'Ordinamento giudiziario e siamo Commissione Europea e del Consiglio d'Europa per la convenzione a tutela della professione di avvocato.

Siamo nella commissione per la riforma del processo penale, nella rete europea in materia civile e commerciale, nel tavolo di lavoro sui diritti delle persone deboli, nel gruppo di lavoro per il monitoraggio e l'implementazione degli interventi tecnico - informatici per l'operatività del processo penale telematico, nella commissione Europea a tutela della professione di avvocato, istituita presso il Consiglio d'Europa.

Sul piano disciplinare, quale organo di secondo grado in materia disciplinare, nel 2023 abbiamo tenuto 28 sedute ordinarie e 13 straordinarie, per un totale di 41 sedute, esaminando e decidendo 475 e già depositato 350 sentenze.

Il Consiglio Nazionale Forense si sta impegnando in una grande attività e per questo ringrazio particolarmente e calorosamente i colleghi Consiglieri Nazionali per il grandissimo impegno e l'abnegazione, insieme ai componenti del nostro ufficio studi ed a tutti il personale amministrativo.

Stiamo cercando di dare all'Avvocatura il ruolo che merita nella società moderna ed agli avvocati il riconoscimento dell'importanza della funzione sociale che svolgono.

Il Consiglio Nazionale Forense è impegnato in numerose attività a favore degli avvocati e tra le altre, presso il MEF, quella relativa alla proposta di un regime fiscale di favore per incentivare le modalità collettive di esercizio della professione forense (associazioni professionali, società tra professionisti) e per conciliare i principi i tema obblighi di segnalazione con il segreto professionale dell'avvocato.

Stiamo lavorando per ampliare il raggio di attività degli avvocati nel settore extragiudiziale: mi riferisco al settore dei contratti pubblici, alla crisi di impresa, alla certificazione di parità delle imprese, che costituiscono settori in cui la consulenza forense può avere un grandissimo spazio di intervento.

Il nostro impegno è per migliorare le condizioni d'esercizio della professione forense degli avvocati italiani, non solo nell'ambito del processo quanto anche fuori del processo, essendo certi che una avvocatura indipendente, autonoma, libera, forte, non condizionata nel suo operare e non mortificata sul piano economico e reddituale non può che contribuire a costruire una società migliore.



# Iscritti all'Albo degli avvocati: i dati del 2024

Fonte Ufficio stampa Cnf

In base ai dati attuali relativi all'albo degli avvocati, si osserva una continua diminuzione del numero complessivo di avvocati e praticanti, iniziata nel periodo Covid. Dagli oltre 250 mila avvocati che risultavano iscritti nel 2021, l'attuale fotografia dell'albo unico nazionale indica un calo complessivo di oltre 20 mila iscritti.

I praticanti avvocati hanno subito una diminuzione di 4.851 unità rispetto al periodo precedente con una flessione del 9 per cento. Il totale attuale degli iscritti all'albo è oggi di circa 240 mila avvocati, con la conferma di una sostanziale parità tra uomini e donne, e di poco più di 50 mila praticanti, di cui oltre il 60 per cento è composto da donne.

12 Rispetto all'intervallo marzo 2022 - marzo 2023 si registra una riduzione complessiva di 4.198 iscritti - tra avvocati ordinari, professori universitari, avvocati degli enti pubblici e avvocati stabiliti -, con una flessione del 2 per cento.

## Albo avvocati

	2021	2022	2023	2024	2024 vs 2023	2024 vs 2021
Avvocati	122.456	108.734	52,97%	47,03%	231.190	- 1,66 % - 3.893
Prof. Univ.	884	690	56,16%	43,84%	1.574	- 0,69 % - 11
Enti Pubblici	1.731	2.581	40,14%	59,86%	4.312	- 0,46 % - 20
Sez. Stabiliti	1.237	801	60,70%	39,30%	2.038	- 11,9 % - 274
<b>Totale Nazionale</b>	<b>126.308</b>	<b>112.806</b>	<b>52,82%</b>	<b>47,18%</b>	<b>239.114</b>	<b>- 1,73 % - 4.198</b>
L. 247/12 art. 20					1.420	+ 7,17 % + 95

## Registro praticanti

	2021	2022	2023	2024	2024 vs 2023	2024 vs 2021
Praticanti <sup>1</sup>	17456	26777	39,46%	60,54%	44.233	- 7,8 - 3.751
Patrocinio sostitutivo <sup>2</sup>	2.591	4.396	37,08%	62,92%	6.987	- 13,5 % - 1.086
<b>Tot. Nazionale<sup>3</sup></b>	<b>20.041</b>	<b>31.165</b>	<b>39,14%</b>	<b>60,86%</b>	<b>51.206</b>	<b>- 8,7 - 4.851</b>

## Incidenza percentuale Praticanti-Avvocati

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Avv.	170909	179549	187373	195245	202237	210591	228073	236307	245609	250567	244846	243.312	<b>239.114</b>
Prat.	11266	12872	14784	16776	19686	23525	34839	44145	55871	58929	57829	56057	<b>51206</b>
%	6,59%	7,17%	7,89%	8,59%	9,73%	11,17%	15,28%	18,68%	22,75%	23,52%	23,62%	23,04%	<b>21,41%</b>



# Rapporto sull'avvocatura Cassa-Censis 2024: una professione che cambia

La lettura dei dati del Rapporto presentato lo scorso 8 maggio a Roma. Un appuntamento importante per tracciare il ritratto dell'Avvocatura italiana

## Redazione

Su una cosa i dati del Rapporto Censis-Cassa forense 2024 sono univoci: l'Avvocatura sta attraversando una importante fase di cambiamento ma è pronta a raccogliere le sfide poste dalla modernità. A partire dalla tecnologia: l'intelligenza artificiale infatti è vista come una opportunità per il 58,7% del campione (sono 26mila gli avvocati consultati); ma vi è anche la consapevolezza di dover intensificare le attività extragiudiziali che attualmente già pesano per il 40,7% del reddito (ma valgono circa 6-7 punti in più per i giovani). Resta alta la guardia invece sui caposaldi della professione, in primis l'autonomia e l'indipendenza che vanno tutelate anche nei grandi studi ma al di fuori del vincolo di subordinazione (49%). È ampio invece lo scetticismo sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr sulla riforma della Giustizia: il 29,7% non crede che la riforma del processo civile verrà portata a compimento nei tempi previsti; un altro 35,1% afferma che gli obiettivi saranno raggiunti solo in parte.

La professione sta accelerando dopo anni di crisi, e lo si vede per esempio nel recupero di alcune aree territoriali e nel segno +5% dei redditi 2022. C'è invece "incertezza sugli esiti delle riforme" e la "grande paura" degli avvocati è di "essere lasciati da soli, in questo senso la Cassa diventa una istituzione capace di tenere insieme la comunità.

Molte le criticità ancora aperte. Per esempio, dopo anni di crescita, le donne avvocato nel 2023 sono tornate a rappresentare il 47,1%, come nel 2014. È loro il record delle cancellazioni: 5408 su 8043. Non solo, la metà aveva un'anzia-

nità professionale inferiore ai 10 anni. Dati che rendono chiaro come siano in tante ad iniziare la professione per poi lasciare intorno ai 35 anni, probabilmente per impegni familiari.

## I dati più nel dettaglio

Ecco i dati pubblicati da CF News della Cassa Forense (vedi link alla fine allo studio completo). Gli iscritti alla Cassa Forense alla data del 31 dicembre 2023 sono 236.946, uomini poco più di 125 mila e donne 111.500. Il numero scende rispetto all'anno precedente, confermando il trend (-1,3%). Permane il saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni: nel 2023 si registrano 8.043 avvocati in meno rispetto all'anno precedente. Le cancellazioni riguardano in particolare le donne con meno di 15 anni di anzianità di iscrizione (54,2%). L'età media degli avvocati aumenta, è passata da 42,3 anni nel 2002 a 48,3 anni nel 2023. Il fenomeno rispecchia quello dell'invecchiamento generale della popolazione. Aumenta il numero delle giovani avvocate: tra le diverse fasce d'età, la maggior parte delle donne si trova

13



Il presidente di Cassa Forense, Valter Militi, e la giornalista del Tg5, Roberta Floris



infatti nelle fasce più giovani: il 57,5% degli avvocati sotto i 34 anni e il 55,3% tra i 35 e i 44 anni. Al contrario, più della metà degli iscritti tra i 55 e i 64 anni è composta da uomini (59,9%) come per la maggior parte degli over 65 anni (75,3%). Il più giovane iscritto alla Cassa è un praticante di 22 anni, il più anziano ha 101 anni.

Il 5,7% degli avvocati svolge la professione in monocommittenza, ossia in regime di collaborazione esclusiva. Le proposte di legge per fare decadere l'incompatibilità tra professione forense e lavoro parasubordinato, svolto in esclusiva presso uno studio legale trova il favore del 73,6% degli avvocati.

Tempestività, capacità di risolvere le questioni in tempi definiti e di contenere i costi del servizio sono i fattori che, secondo la maggior parte degli avvocati intervistati, influiscono nella scelta dei clienti dei servizi legali. Seguono, come importanza: reputazione, prestigio, padronanza della materia e comunicazione con i clienti.

Emerge uno stato d'animo più positivo rispetto alla propria situazione professionale: la percentuale di coloro che lamentava una situazione critica scende dal 28,4% del 2022 al 24,6% nel 2024. Sono più che altro gli uomini a percepire questo miglioramento e specie nelle regioni del Nord. Nel Meridione, quasi il doppio degli avvocati rispetto ai colleghi del Nord segnala una situazione molto critica, caratterizzata da scarsa attività lavorativa e incertezza professionale.

E rispetto al futuro? L'idea dominante è che la condizione lavorativa rimarrà stabile, diminuisce il numero di coloro che prevedono un peggioramento e anche di quelli che prevedono miglioramenti nel breve termine.

Il reddito complessivo Irpef aumenta del 5,1%, quello medio annuo per avvocato è di 44.654 euro. Tra il reddito medio degli uomini e quello delle donne ci sono più di 30 mila euro di differenza (e sono le donne a guadagnare di meno). È tra le avvocate che si registra il maggior tasso di crescita, 7,1% contro il 4,2% degli uomini. Sono le professioniste tra i 35 e 39 anni di età a incrementare di più i guadagni (11,6%), seguite da quelle della fascia 40-44 anni di età (9,1%). Restano sotto la media i redditi delle donne appartenenti alle classi di età maggiore, a par-

tire dalle professioniste con un'età fra i 45 e i 49 anni (6,2%).

Circa il 70% dei professionisti dichiara un reddito professionale complessivo inferiore a 35 mila euro. Ampia è la distanza che separa in media i redditi di chi esercita la professione nel Nord rispetto al Sud del Paese.

Dal punto di vista economico, la graduatoria per livello di reddito medio acquisito nel 2023 pone al primo posto la Lombardia, con 77.598 euro annui, dato questo che si ottiene dalla media di 45.406 euro dichiarati dalle donne avvocate lombarde e dei 112.408 euro dichiarati dai colleghi uomini.

Le controversie giudiziali rappresentano il 59,3% del fatturato complessivo. Il restante 40,8% proviene dall'attività stragiudiziale.

Gli avvocati non temono l'Intelligenza Artificiale, indicata solo dal 6% come fattore di rischio professionale ma l'eccesso di adempimenti burocratici, amministrativi e fiscali (37% tra gli uomini e 38,5% tra le donne), il ritardo dei pagamenti da parte degli assistiti (31,5% tra gli uomini e 40,4% tra le donne) e l'eccesso di offerta di servizi legali a causa dell'alto numero di avvocati che esercitano la professione (35,3% tra gli uomini e 28,3% tra le donne).

Il "pensionato tipo" di Cassa Forense è titolare di assegno di vecchiaia (47% del totale mentre i titolari di pensione di anzianità sono il 4,5%) di importo medio pari a 42.574 euro annui. Il 38%



dei pensionati (di vecchiaia, anzianità, reversibilità ecc.) vive nel Mezzogiorno.

Le avvocate hanno, in media, una pensione più modesta rispetto all'importo dei colleghi maschi.

Gli avvocati under 40 apprezzano, più delle altre, le misure di welfare di Cassa Forense che influenzano l'aspetto economico della professione, come le convenzioni e le iniziative di conciliazione famiglia-lavoro. I senior (over 40), invece, ritengono più importante l'assistenza nei casi di bisogno individuale.

Leggi tutto il Rapporto: <https://bit.ly/4duXFal>

Tab. 2 – Evoluzione della tipologia di iscritti alla Cassa Forense dal 2014 al 2023, per genere (vol. %)

Anno	Donne	Uomini
2014	47,1	52,9
2015	47,2	52,8
2016	47,6	52,4
2017	47,8	52,2
2018	47,9	52,1
2019	48,0	52,0
2020	48,0	52,0
2021	47,7	52,3
2022	47,4	52,6
2023	47,1	52,9


Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Tab. 6 – Tipologia di Avvocato, per area geografica (vol. %)

Tipologia	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud e Isole	Totale
Avvocato titolare di studio monoperonale	52,4	55,5	62,0	73,1	63,8
Avvocato collaboratore in maniera prevalente (almeno l'80% della propria attività)	12,2	13,3	11,7	9,1	10,9
Avvocato titolare di studio con collaboratori	10,1	12,3	10,3	9,8	10,3
Avvocato membro di uno studio associato/Sta/Stp	14,5	12,2	10,1	5,3	9,3
Avvocato in regime di collaborazione esclusiva (monocommittente)	10,8	6,8	6,0	2,7	5,7

Fonte: indagine Censis, 2024

Fig. 1 - Evoluzione del numero di avvocati per 1.000 abitanti, 1985-2023 (\*) (vol. %)



(\*) Il dato relativo alla popolazione residente è riferito al 31 ottobre 2023 (ultimo dato disponibile)  
Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

## CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER ARBITRI

Arbitrato, concluso il corso di alta formazione del COA Catania aperto a 100 avvocati

Dal 22 marzo al 24 maggio si è tenuto il corso di alta formazione per Arbitri. Hanno partecipato Avvocati di Catania, Siracusa, Ragusa, Caltagirone, Caltanissetta e Milano.

Sono cento gli avvocati formati per assumere il ruolo di Arbitro. Soddisfazione del presidente Di Stefano: "L'Arbitrato è uno strumento importante per la risoluzione dei conflitti.

Un procedimento utile e rapido per la risoluzione extra giudiziale delle controversie, che però ha bisogno di avvocate ed avvocati con alta formazione. Questo corso ha risposto con qualità alla domanda del Foro con relatori di alto livello e, infatti, ha avuto un riscontro di adesioni qualificato e significativo: 100 i nuovi arbitri. Come Consiglio e con la costituita Camera Arbitrale non possiamo che essere soddisfatti. Questa è la strada che continueremo a seguire: modernizzazione della professione, servizi per i colleghi ed i cittadini, alta formazione".

Un momento della giornata:



# G7 dell'Avvocatura sull'Intelligenza Artificiale

Una riflessione (e una cronaca ragionata) sull'evento internazionale di Roma dello scorso 15 aprile

di Antonio Florio

Lo scorso 15 aprile si è svolto a Roma nella Pontificia Università della Santa Croce il summit dell'avvocatura dedicato all'Intelligenza Artificiale, promosso dal Consiglio Nazionale Forense, in cui l'Avvocatura italiana ha ospitato i vertici delle istituzioni forensi francesi, canadesi e del Regno Unito.

L'avvento dell'Intelligenza Artificiale è una grande sfida, avviata da oltre un ventennio ma divenuta attuale e percepita a livello mondiale solo ora sia in ragione del grande dibattito culturale che è in corso sia per l'enorme produzione scientifica in materia. Considerata inizialmente come un'innovazione affascinante ed attraente, la classe forense in una fase primaria non si è troppo interrogata sulle conseguenze applicative dell'IA alla professione, ritenendo che la sua concreta utilizzazione fosse demandata alle future generazioni.

In realtà con lo sviluppo scientifico e tecnologico dell'IA, l'Avvocatura viene chiamata ad affrontare una sfida non da poco: creare un giusto equilibrio tra competenze tecniche e software di IA, come attenzionato da Richard Atkinson, Vicepresidente della Law Society of England and Wales. Nel Regno Unito infatti il tema dell'accessibilità all'IA è sentito non solo dagli avvocati ma coinvolge tutti i cittadini che non comprendono i rischi concreti che corrono coloro che, senza rivolgersi a un avvocato, pensano di argomentare giuridicamente ricorrendo ai software di IA.

Se da un lato questa "surrogazione", posta in essere dall'IA, può risultare non pienamente verosimile, di contro dal G7 dell'Avvocatura è emersa la piena consapevolezza che i nuovi fenomeni



Il presidente del Cnf, Francesco Greco, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e il viceministro Francesco Paolo Sisto

derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale non devono essere subiti ma al contrario governati con azione congiunta da tutti i comparti della macchina della giustizia.

Come evidenziato dalla Prima Presidente della Suprema Corte di cassazione, Margherita Cassano, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, le innovazioni tecnologiche devono essere dominate dall'intelligenza umana. Concetto ripreso e ribadito con forza dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, che ha ricordato come il diritto non sia una scienza esatta proprio perché la sentenza e lo scritto difensivo sono il frutto dell'evoluzione intellettuale della mente del giudice e dell'avvocato; d'altronde se così non fosse avremmo la cosiddetta "scienza esatta del precedente giurisprudenziale", che finirebbe per appiattire e rendere superflui i ruoli delle parti del processo. Ecco perché il presiden-

te Greco ha chiesto che sia vietato l'uso della macchina intelligente e degli algoritmi per scrivere i provvedimenti giudiziari, a pena di nullità del provvedimento stesso.

La centralità del ruolo dell'avvocato in questo processo evolutivo è stata evidenziata anche dalle avvocature straniere presenti al summit. Il presidente del Conseil National des Barreaux, Julie Couturier, (l'omologo francese del Presidente del CNF), ha evidenziato il ruolo da "sentinella per la salvaguardia del diritto" che tutti gli avvocati devono assumere, per garantire anche la tutela dei diritti fondamentali, messi potenzialmente a rischio dall'evoluzione implacabile dell'intelligenza artificiale. La centralità dell'operatore del diritto è stata ribadita anche dal presidente della Canadian Bar Association, John Stefaniuk, che ha sottolineato come sia importante coinvolgere il legislatore in questo processo di regolamentazione e gestione dei fenomeni derivanti dall'intelligenza artificiale. Lo stesso presidente canadese ha poi affrontato il tema dell'accessibilità all'IA, evidenziando come sia essenziale poter sviluppare dei software che siano accessibili per tutti i professionisti forensi e non solo per gli studi legali più grandi, evitando così qualsiasi disparità tra colleghi. Tema ripreso anche dal vicepresidente della Law Society of England and Wales, Richard Atkinson, che ha sottolineato come sia concreto ed assolutamente da scongiurare il rischio che i fruitori di giustizia finiscano per non coinvolgere più l'avvocato per argomentare tesi giuridiche e per affidarsi ad un software di Intel-

ligenza. La sfida più importante che l'Avvocatura deve raccogliere è pertanto quella di assumersi il ruolo di guida che deve svolgere per potare il legislatore a fare scelte migliori in materia di intelligenza artificiale.

I rischi a cui ci espone l'IA quali le notizie false, la disinformazione, la violazione della riservatezza ed anche la progressiva disumanizzazione del diritto, sono stati evidenziati nel corso del summit dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, che ha anche fatto rilevare come nel corso delle ultime elezioni nessun programma politico dei partiti ha affrontato la tematica e gli effetti connessi all'intelligenza artificiale. Il Sottosegretario ha sottolineato come la questione sia seguita con attenzione dal governo nazionale, anticipando alla platea che a breve verrà predisposto un disegno di legge per poter varare almeno i principi a cui l'IA deve conformarsi e seguire. L'augurio è che il legislatore in questo processo di regolamentazione possa coinvolgere ed ascoltare la classe forense, nel rispetto del suo ruolo costituzionalmente garantito di difensore a tutela dei principi e dei valori della nostra società.

Ruolo costituzionale dell'avvocato ripreso anche dal Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha evidenziato come già la nostra Costituzione preveda delle tutele che rendono impossibile la sostituzione dell'attività del giudice da parte dell'IA. Il riferimento è agli articoli costituzionali 101, 102, nonché 24 e 25 che ribadiscono l'impossibilità di sostituire la componente umana rispetto a quella meccanica.

Se da un lato è vero che l'avanzamento dell'intelligenza artificiale può e deve essere dominato dall'intelligenza umana, dall'altro appare quanto mai opportuno prevedere delle tutele a garanzia della figura dell'avvocato nel suo ruolo secolare di difensore dei diritti e delle libertà fondamentali. Ecco perché le tecnologie che stanno avanzando invitano alla riflessione sull'opportunità di una maggiore chiarezza e completezza del riferimento costituzionale all'avvocatura per permettere che il diritto alla difesa che oggi è espressamente previsto dalla nostra Costituzione, continui a trovare il suo baluardo nell'avvocato -essere umano e non in un avvocato- robot meccanico.



Il prof. Guido Alpa e la prof.ssa Paola Severino





L'incontro con la delegazione del G7 dell'Avvocatura

18

Le conclusioni del G7 delle avvocature sono state affidate alla lectio magistralis di Guido Alpa, presidente emerito del Consiglio Nazionale Forense e professore emerito di diritto civile all'università di Roma La Sapienza, in cui viene ribadito, con assoluta convinzione e contezza, come nella professione forense la componente umana non possa essere mai sostituita, neanche in questo contesto di impiego dell'IA. Alpa ha evidenziato come, nonostante l'evoluzione tecnologica sia implacabile nella sua affermazione, l'intelligenza artificiale è imprescindibile da quella umana e nello specifico dall'intervento e dall'azione degli avvocati. Tale imprescindibilità è ancora più pressante non solo in ragione della complessità del linguaggio e del ragionamento giuridico, che possono essere pienamente dominati solo da una mente umana, ma soprattutto alla luce della missione affidata da secoli agli avvocati: tutelare la persona umana e i suoi diritti.

Nonostante l'approvazione, il 13 marzo scorso, dell'AI Act da parte del Parlamento Europeo, i tempi non sono ancora maturi perché esso diventi uno specifico filone di attività per le imprese e men che mai per gli studi legali. Non è pertanto scattata alcuna corsa all'adeguamento al nuovo Regolamento da parte degli studi ma piuttosto sono aumentate le richieste di informazione e formazione soprattutto alla luce dei rischi che l'IA comporta in relazione alla sicurezza, alla protezione dei dati sensibili, all'alto ri-

schio rappresentato dal suo utilizzo in relazione agli aspetti etici e sociali. Allo stato e con buona pace dell'entusiasmo iniziale, si può affermare che l'impiego della IA è ancora in una fase embrionale.

Eminenti studiosi, come Barry Smith, filosofo e docente all'Università Buffalo di New York, sostengono che progettare un modello matematico che emuli il comportamento del sistema neurocognitivo umano sia addirittura impossibile. Non avremo mai un'intelligenza artificiale generale (AGI) perché essa non sarebbe in grado di rispondere spontaneamente e in modo efficace agli stimoli esterni come fa la mente umana senza alcun addestramento e formazione precedente. In sostanza mentre il comportamento dei sistemi semplici può essere previsto matematicamente, ciò non vale per i sistemi complessi.

Sicuramente si aprono nuovi scenari, anche se non così imminenti in ambito giuridico, che ci si augura siano sempre in grado di coniugare la scienza esatta con quella umana ricordando il recente monito dell'Accademia dei Lincei che invita sempre a rispettare l'insegnamento secondo il quale il progresso scientifico deve giovare all'uomo e a tal fine deve quindi tenere conto delle condizioni sociali e ambientali in cui vive.





# Intelligenza artificiale, le raccomandazioni del G7 dell'Avvocatura

Unità delle delegazioni su una base di indirizzi per governare la transizione tecnologica.

di Giuseppe Sileci

Le Avvocature dei Paesi del G7, riunite a Roma presso il Consiglio Nazionale Forense, si sono trovate d'accordo, affrontando il tema dell'Intelligenza Artificiale, su alcuni principi che dovrebbero costituire la stella polare del legislatore nel normare l'uso degli algoritmi nei sistemi giudiziari ed hanno affidato la individuazione di questi principi minimi ad una Raccomandazione sottoscritta all'esito dei lavori, in data 17 aprile 2024.

In estrema sintesi, le Avvocature dei Paesi del G7 hanno auspicato che l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia: a) sia trasparente ed equo; b) garantisca il bilanciamento tra privacy e digitalizzazione dei dati; c) sia a supporto dell'attività degli avvocati e non sostitutivo; d) assicuri la formazione qualificata del ceto professionale all'utilizzo di queste nuove tecnologie; e) preveda un accurato controllo dei dati e dei sistemi di addestramento dei sistemi di IA; f) sia sottoposto al controllo degli output; g) regoli le responsabilità sia in relazione alla fase di creazione dei sistemi di IA che in relazione al loro impiego; h) escluda la automatizzazione totale dei provvedimenti giurisdizionali; i) obblighi a rendere noto l'uso di algoritmi nella fase del procedimento ed in quella della decisione; l) coinvolga l'avvocatura nella verifica e nella validazione dei sistemi di IA che riguardano l'attività professionale e l'esercizio della giurisdizione.

La recente presa di posizione delle Avvocature dei Paesi del G7 è senz'altro sintomatica di una elevata e preoccupata attenzione allo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata alla giustizia, nella consapevolezza che il progresso tecnologico rappresenta una sfida ed una opportunità,

anche in termini di maggiore efficienza, ma pure una minaccia alla centralità dell'uomo in delicati processi decisionali che coinvolgono diritti fondamentali dell'individuo.

D'altronde, l'eco della accelerazione nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, che si è registrata all'indomani della pandemia, ha imposto al legislatore – e quello europeo è stato pioniere – la individuazione di una serie di regole ad hoc volte a presidiare l'uso di questi sistemi nelle più diverse attività umane allo scopo di valorizzarne le innegabili potenzialità ma, allo stesso tempo, allo scopo di mitigarne i rischi, senza dubbio assai elevati nella misura in cui l'umanità possa farsi prendere da assai facili entusiasmi delegando alle macchine decisioni che hanno rilevanza sulla vita delle persone.

Ne sono una evidente dimostrazione intanto l'iter parlamentare per la approvazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale, meglio noto come "AI

19



Un momento del confronto

Act”, che si è concluso il 13.03.2024 con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astenuti, ed il disegno di legge per la introduzione di disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024.

Il Regolamento europeo sulla intelligenza artificiale, che si compone di 113 articoli preceduti da 180 “considerando” ed è suddiviso in 13 capi, persegue lo scopo di “migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione nonché promuovere l’innovazione” (art. 1).

20

Gli obiettivi del legislatore europeo sono ben chiari: è l’uomo che deve mantenere il controllo sulle macchine e non viceversa, poiché solo una visione antropocentrica può assicurare l’affidabilità della intelligenza artificiale, la quale è in grado di processare in tempi rapidissimi una mole impressionante di dati ma – verrebbe da dire al pari di quella umana – non è meno fallibile dell’uomo, come sta dimostrando la sperimentazione dei diversi sistemi già in uso in molte attività.

Né è trascurabile – sempre esaminando l’art. 1 del Regolamento – l’attenzione del Parlamento Europeo all’impatto che l’intelligenza artificiale può avere sulla tenuta democratica degli Stati e sull’ambiente.

In particolare, rappresenta già adesso una minaccia da governare l’impronta di Co2 dell’uso degli algoritmi sia pensando all’hardware che al software: più aumenterà l’utilizzo di queste tecnologie su scala mondiale, maggiore sarà la necessità di avere macchine più performanti e quindi maggiore sarà la necessità delle materie prime indispensabili al loro funzionamento; più crescerà l’esigenza di garantire l’accuratezza degli output attraverso l’implementazione del “machine learning”, maggiore sarà l’assorbimento di fonti energetiche.


Anche il Governo italiano, come detto, ha deciso di stare al passo con la legislazione europea a sua volta varando, all’indomani della approvazione del Regolamento sulla intelligenza artificiale, un disegno di legge delegata che, nelle intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe definire il perimetro normativo, senza sovrapporsi alla legislazione europea ma accompagnandone il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno.

In questo contesto, pare meritevole di menzione l’attenzione del Governo Italiano all’impiego dell’intelligenza artificiale non solo nei settori della salute e del lavoro, ma anche in quello della pubblica amministrazione con particolare riguardo alla attività giudiziaria.

Il Regolamento europeo, infatti, ha classificato come “ad alto rischio” i sistemi di IA “destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie”.

Ebbene, il disegno di legge delega prevede che l’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia possa essere consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto.

Dunque, gli algoritmi saranno ammessi nei limiti in cui consentiranno una maggiore efficienza organizzativa e semplificheranno il lavoro giudiziario agevolando la ricerca giurisprudenziale e dottrinale finalizzata alla individuazione degli orientamenti interpretativi.



L'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e la redazione dei provvedimenti, invece, sono attività che dovranno sempre essere riservate al magistrato.

Rimane il fatto che, nonostante le opportune e rassicuranti iniziative legislative, l'Avvocatura ed il mondo della Giustizia in tutte le sue articolazioni dovranno confrontarsi con queste novità e dovranno in qualche modo governarne gli sviluppi.

Va salutata con molto favore, quindi, la presa di posizione delle Avvocature del G7 ma, al contempo, occorre dare atto anche della particolare attenzione del nostro Consiglio dell'Ordine, che ha deciso di costituire una commissione ad hoc sui temi dell'intelligenza artificiale.

La Commissione, che è presieduta dal consigliere avv. Giuseppe Fiumanò ed è composta da quattro donne (l'avv. Katia Di Bella Gozzi, l'avv. Elisabetta Gugliaro, l'avv. Chiara Parasiliti e l'avv. Ivana Wanausek) e sei uomini (il prof. Avv. Carmelo Romeo, l'avv. Andrea Libranti, l'avv. Emanuele Plumari, l'avv. Lorenzo Romano, l'avv. Andrea Rumasuglia ed il sottoscritto), ha già avviato in maniera proficua i propri lavori concentrandosi innanzitutto sul tema della giustizia predittiva in tutte le sue declinazioni, indagando come l'uso degli algoritmi possa favorire una maggiore certezza del diritto senza che ciò avvenga sottraendo alla componente umana il controllo delle decisioni, dalla impostazione della strategia difensiva alla motivazione della sentenza e di qualunque provvedimento giurisdizionale.

Si tratta, come bene si può intuire, di un lavoro appena agli inizi ma in continuo e rapido divenire, del quale si confida di dare aggiornamenti alla categoria anche attraverso le pagine di questa rivista, nella assoluta consapevolezza che le sfide (e l'intelligenza artificiale lo è senz'altro, non solo per il ceto forense ma per l'umanità tutta) si affrontano evitando sia gli eccessivi entusiasmi sia gli inutili allarmismi.



### L'EVOLUZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE. COME DIFFERENZIARSI DALLA CONCORRENZA

Incontro tra le professioni, il 16 maggio nella Sala Adunanze del Palazzo di Giustizia.

L'occasione è stata fornita dal talk show incontro interprofessionale "L'evoluzione dello studio professionale. Come differenziarsi dalla concorrenza"

Al tavolo dei relatori, con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Ninni Distefano, Salvatore Virgillito, Presidente dell'ODCEC di Catania, Mario Rapisarda, Segretario dei Consulenti del Lavoro di Catania, Daniele Virgillito, Presidente di ConfProfessione della Regione Sicilia, Alessandro Siess, Avvocato e partner di MpO.

A moderare l'incontro il Dottore Commercialista Maurizio Verona.

“È stata l'occasione per fare il punto sullo stato dell'Avvocatura risultante dal rapporto Censis di Cassa Forense, dal quale emerge il trend negativo sulle iscrizioni e sulle differenze di genere, di generazione e di territorio. Emerge, invece, positivamente la tendenza all'aggregazione professionale pur nella più qualificata risposta alla domanda di servizi legali”, così il presidente del Coa di Catania Antonino Guido Distefano.

## Premierato, la riforma e le polemiche

Un commento al disegno di legge costituzionale (n. 935) che intende introdurre, tra gli altri aspetti, l'elezione diretta del presidente del Consiglio.

di Beatrice Di Bella

22

In Italia si registra, ormai da diversi anni, la proposta di introdurre il cd. "Premierato", quale antidoto alla instabilità governativa che ha caratterizzato l'ultimo ventennio della storia Repubblicana, in cui si sono susseguite legislature di durata media di due anni o poco più.

Alla instabilità politica degli ultimi anni si è, poi, accompagnata anche una crescente sfiducia nelle istituzioni e nella capacità rappresentativa dei partiti, che prima erano "di massa" e avevano il pregio di svolgere una forte funzione di coesione ideologico-culturale che si apprezzava anche sul piano dello strumento di partecipazione democratica dei cittadini.

A questo profilo si aggiunge anche quel noto dibattito sul presunto anacronismo della Costituzione, che conserva, invero, il pregio di caratterizzarsi per una spiccata polivalenza ermeneutica che consente un generale adattamento alle esigenze naturalmente emergenti nel tessuto sociale.

Certi cambiamenti, per la loro natura non transitoria e la loro portata dirompente, hanno variamente contribuito alla emersione di un diffuso sentimento di sfiducia verso l'attuale forma di governo, considerata ormai inefficace ed inadeguata a fronteggiare quelle sfide poste dal presente. Queste ultime, quali la transizione green e quella digitale, richiederebbero un sistema istituzionale e dei meccanismi di governo che consentano alle istituzioni di adottare e realizzare, rapidamente ed efficacemente, decisioni tempestive correlate da un adeguato supporto operativo.

La proposta di revisione costituzionale recentemente passata al vaglio del Senato, si pone l'obiettivo di offrire una soluzione alla richiamata instabilità Governativa, all'eterogeneità e alla volatilità delle maggioranze parlamentari e al fenomeno comunemente noto sotto l'espressione di "transfughismo". Il tutto nel quadro di una valorizzazione del principio democratico attraverso la centralità del ruolo affidato al corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico della Nazione.

Questo obiettivo verrebbe, anzitutto, perseguito per il tramite dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la contestuale elezione delle Camere. Il Presidente del Consiglio verrebbe eletto nella Camera per la quale si è candidato, con ciò comportandosi l'evidente conseguenza di escludere dal novero degli eleggibili soggetti che siano al di fuori del circuito del suffragio elettorale. Ancora, viene poi sancita la durata quinquennale del mandato, con un chiaro obiettivo di assicurazione di una (forse) maggiore stabilità governativa.





Interessante è la previsione espressa della cd. “clausola antiribaltone”, che consiste nel prevedere che il Presidente in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e nella prosecuzione dell’attuazione dell’immutato programma di governo. Solo la rottura definitiva del patto di governo potrebbe determinare lo scioglimento delle Camere e, quindi, un ritorno alle urne.

La riforma mira, altresì, al superamento della categoria dei senatori a vita, giustificato a partire dal già ridotto numero di senatori che ha sacrificato il margine delle maggioranze in quel ramo del Parlamento.

Vi è da chiedersi se l’elezione diretta del Capo di Governo sia da ritenersi sufficiente per valorizzare il principio democratico e garantire la stabilità.

Anzitutto occorrerebbe precisare che l’elezione diretta del capo dell’esecutivo promuove stabilità e governabilità solo nelle società politicamente pacificate, ovverosia in quei sistemi solidamente bipartitici come quello inglese, dove l’elemento di equilibrio e razionalizzazione è rappresentato dalla presenza di partiti forti che nella sostanza conservano l’affidamento dell’elettorato. In scenari politici conflittuali come quello italiano, dove anche in seno alla coalizione di maggioranza e opposizione non c’è pieno allineamento politico e ideologico, l’elezione diretta potrebbe mostrarsi divisiva.

Altra riflessione bisognerebbe riservarla alla “clausola antiribaltone”, che rischia di depotenziare fino ad annullare l’effetto “stabilizzatore” della elezione diretta perché toglie lo scettro del potere al suffragio universale per metterlo nelle mani dei partiti.

L’aspetto forse più problematico, però, e, non a caso, oggetto delle maggiori critiche opposte alla riforma, è quello concernente l’impatto sulla sfera delle prerogative del Presidente della Repubblica. Invero, si vedrebbe notevolmente ridimensionato il suo ruolo di garanzia, più volte dimostratosi prezioso nei momenti di crisi, e di fronte a un Premier eletto il Presidente della Repubblica certamente rischierebbe di perdere quel suo ruolo di mediatore ed arbitro per ritrovarsi incastrato in una funzione puramente simbolica.

In conclusione, non è facile esprimersi con regole costituzionali sull’opportunità di meccanismi che si pongono l’obiettivo di risolvere problemi politici. Certo è che si potrebbe intervenire sull’inceppamento della macchina istituzionale italiana piuttosto con misure razionali che non perdano di tenere conto della realtà e che preservino l’equilibrio degli organi costituzionali.





## Come eravamo

### Invito alla dottrina

Di Valeria Novara

“È bene che questo invito alla dottrina per essere efficace venga da un'altra sponda, da un magistrato che sente come pochi l'onore e l'orgoglio di esserlo. Necessità della dottrina non come contrapposto o antesignana dell'attività giurisprudenziale, ma in quanto la comprenda in una maggiore visione panoramica del problema che ne permetta la perfetta padronanza”

24

L'articolo di questo numero di “Vita forense” prende spunto dalla lunga prefazione di un volume facente parte anch'esso del patrimonio della biblioteca; una sorta di accorata esortazione allo studio e al costante approfondimento, rivolta “ai giudici e agli avvocati, anzitutto, ma anche ai docenti universitari”:

Trattasi del “Dizionario Bibliografico delle Riviste giuridiche italiane su leggi vigenti (1865-1954)”, a cura di Vincenzo Napoletano, Consigliere di Corte d'Appello, edita da Giuffrè editore nell'anno 1956. La sua pubblicazione, con cadenza annuale, dal 1996 proseguirà a cura anche di Guido Napoletano, per concludersi poi nel 2005. Questo immenso e meticoloso lavoro di ricerca e riordino dei contributi dottrinari, che l'autore definisce un atto di amore, è un tentativo di colmare la lacuna tra gli “imperfetti studi universitari” e i “problemi della vita”, sanando “la frattura evidente tra pratica e dottrina”.

Da tempo immemore i giuristi si sono affidati a strumenti cartacei, l'informatizzazione oggi ha fatto sì invece che le risorse documentali giuridiche una volta disponibili solo su carta siano sempre minori; ma se ciò per un verso ha facilitato il reperimento dei dati giuridici (legislazione,

dottrina e giurisprudenza), dall'altro ha finito per fare trascurare sempre più il metodo di ricerca degli stessi. Si insegna e si impara, cioè, a rielaborare ma non a cercare. Per meglio dipanare la vexata quaestio, si ha voluto lasciare la parola a chi da anni si occupa di formazione giuridica in seno alla Scuola forense “Vincenzo Geraci” di Catania, ovvero l'avvocato Ferdinando Spilotri, che ha gentilmente accettato l'invito.

Imbattersi, quasi per caso, nella prefazione del “Dizionario Bibliografico delle Riviste giuridiche italiane su leggi vigenti (1865-1954) di Vincenzo Napoletano è stata una piacevole sorpresa, perché non immaginavo di ritrovare, nel testo destinato alla presentazione di un'opera bibliografica, talune esortazioni e considerazioni più che mai attuali e vive.

Piacevole, perché proprio il contenuto di dette osservazioni fa da guida nella formazione del giovane praticante avvocato ancora oggi in seno alla Scuola forense, ove da anni esercito l'attività di tutor e docente. Lo scritto offre una riflessione sui requisiti che ogni avvocato dovrebbe padroneggiare nell'esercizio della professione, a cominciare dallo studio, impegno e abnegazione, oltre ad una costante pratica. Per tale intendendosi, non la mera frequentazione delle aule di giustizia, ma di più, la costante attività di sperimentazione e osservazione delle dinamiche umane e processuali.

Segnatamente, per l'autore è necessario combinare lo studio dei principi dell'ordinamento con l'insostituibile esperienza quotidiana, con la capacità di osservazione e la conoscenza, tanto che egli parla a tal proposito di insostituibile attività da autodidatta.

Altresì, con la consapevolezza che l'avvocato è spesso solo nello studio e nella comprensione del caso prospettatogli e si confronta con la vastità dei testi giuridici, in una spasmodica ricerca della soluzione al suo caso, conscio che "occorre essere ancora più temprati per affrontare le aumentate difficoltà della nostra professione".

In poche battute, il Napoletano, che ivi si accingeva ad uno straordinario ed impegnativo lavoro di spoglio e riordino delle pubblicazioni giuridiche edite a partire dal 1865, si premurava di puntualizzare la necessità di detta opera, la cui utilità pratica è di palese evidenza sol che si pensi al contesto storico e sociale del tempo, privo dei dispositivi informatici di oggi, insostituibili nella semplificazione dell'attività di ricerca e studio dei casi sottoposti al giurista.

Al contempo, egli osservava come allo studio vada affiancata la pratica e, mi permetto di aggiungere, interpretando le parole dell'autore, necessariamente una buona dose di passione, oggi più di ieri.

Dette considerazioni, pienamente condivise e condivisibili a distanza di oltre settanta anni, appaiono ancora oggi dettami attuali, tanto da divenire necessari nell'applicazione concreta nella pratica forense e nella formazione della figura dell'avvocato in seno alla scuola di formazione forense.

E ciò, ben sapendo che il giovane che si avvicina alla professione, dopo la conclusione degli studi universitari, è come smarrito dinanzi al "diritto che non si presenta più con la chiarezza e con la schematicità delle Istituzioni, che, pur essendo utili a scopi propedeutici e didattici, danno solo una illusoria padronanza della materia, stando al diritto come l'alfabeto alla letteratura", scrive il Napoletano.


Anche per questo, è compito dell'avvocatura e degli istituti preposti alla formazione proporre una modalità didattica che sia congrua e adeguata ai fini di una preparazione e crescita mirata del futuro professionista.

A tal uopo, la riscoperta imprevedibile e piacevole della prefazione citata, con le esortazioni ivi contenute, offre la stura per confermare la bontà del lavoro svolto nella preparazione del giovane e segnatamente nell'adozione di una modalità e

approccio critico rispetto ai casi, con la proposizione di un metodo che cerca di stimolare il ragionamento che, a titolo esemplificativo, deve andare ben oltre il mero richiamo alle massime della giurisprudenza operata senza comprenderne i presupposti teorici.

La necessità di superare il mero nozionismo, con l'utilizzo della logica e dell'argomentazione, è più che mai necessaria nella vita di ogni operatore del diritto che intenda svolgere seriamente e con precisione la propria attività professionale ed in special modo deve esserlo sin da subito per il praticante e viene proposta con la convinzione che la professione debba svolgersi secondo precisi canoni.

D'accordo con il Napoletano, in conclusione, rimango dell'avviso che "non basta un generico proposito di studiare senza sapere che cosa si possa arrivare a studiare, nella nostra condizione che ci consente di dedicare ai problemi del diritto neanche la decima parte del tempo che vi dedicavano i nostri predecessori, anche solo cinquant'anni fa", ma è necessaria una visione più ampia e aperta alla comprensione dei fenomeni sociali.



## Lo stato dell'arte sulla compensazione delle spese processuali

Un approfondimento sulle norme vigenti per orientarsi su un tema di grande attualità per l'Avvocatura

di Palma Balsamo

26

Il nostro ordinamento individua il principio di soccombenza quale canone generale in tema di regolamentazione delle spese di lite, accogliendo il principio per cui l'attuazione della legge non deve rappresentare una diminuzione patrimoniale per la parte a cui favore avviene, sintetizzata efficacemente nel broccardo latino "victus victori".

La Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare la portata del principio stabilito dall'art. 91 cod. proc. Civ., affermando che «l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice nel singolo processo, quando ricorrono giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge - con riguardo al tipo di procedimento - in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale».

Il carattere non inderogabile del principio di soccombenza è stato messo in evidenza anche da parte della dottrina, che, nell'individuare la ratio nell'esigenza di evitare che il processo vada a detrimento di chi ha ragione, e quindi di assicurare alla parte vittoriosa la restituzione di un diritto pienamente integro anche sotto il profilo economico, ha segnalato l'esistenza di una serie di ipotesi in cui la sua applicazione non potrebbe trovare una ragionevole giustificazione.

Nel testo originario del codice di rito, l'art. 92 non limitava l'ammissibilità della compensazione all'ipotesi di soccombenza reciproca, ma consentiva al giudice di derogare alla regola secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza in presenza di "giusti motivi". L'ampiezza di tale

nozione rendeva evidente il carattere discrezionale della valutazione rimessa al giudice in ordine alla sussistenza dei predetti motivi ed alla loro idoneità a giustificare la compensazione, ritenuta non sindacabile in sede di legittimità, a meno che non risultasse fondata su un ragionamento illogico od erroneo.

Detta norma, però, è stata negli ultimi anni più volte oggetto dell'intervento del legislatore e, di conseguenza, anche di quello di dottrina e giurisprudenza.

Dopo il passaggio della riforma ad opera della legge 263/2005, che imponeva la motivazione esplicita sui giusti motivi ritenuti idonei a legittimare la compensazione, con la l. 69/2009 il legislatore introdusse notevoli limiti alla discrezionalità del giudice, poiché la compensazione delle spese fu condizionata alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione".

Seppure, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la norma avrebbe recepito una clausola generale prevista al fine di poter essere adeguata "ad un dato contesto storico sociale o a



speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito", da tale modifica, in realtà, non era derivato un significativo cambiamento nell'atteggiamento dei giudici, essendo stato interpretato il nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. quale semplice monito ad utilizzare con maggiore prudenza la compensazione delle spese processuali.

Ed infatti, anche dopo la modifica del 2009, soprattutto in controversie che ontologicamente si svolgono tra soggetti dotati di forza contrattuale e processuale diseguale, come ad esempio quelle lavoristiche o quelle in materia di protezione internazionale, i giudici hanno frequentemente scelto di compensare le spese di lite nel caso in cui il processo si concludesse con il rigetto delle istanze del c.d. soggetto debole, fermo l'obbligo di motivare sul punto.

Decisioni che del resto realizzavano in sede processuale istanze di eguaglianza sostanziale già tutelate e presenti nell'ordinamento lavoristico e in tutti quelli che presuppongono un soggetto socialmente ed economicamente "debole", considerati nel loro complesso.

Successivamente la l. 10 novembre 2014, n. 162 ha ristretto ulteriormente la valutazione del giudice, rendendo impossibile l'applicazione della compensazione ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle, espressamente individuate dal legislatore, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, nella assoluta novità della questione trattata o nel mutamento di giurisprudenza.

Rimangono quindi fuori dalla possibile valutazione del magistrato elementi sino a quel momento presi abitualmente in considerazione ai fini della compensazione delle spese: dalla differente padronanza di informazioni utili alla lite, alla diversa disponibilità economica delle parti, alla complessità della fattispecie, o ancora al comportamento preprocessuale delle stesse.

Non è un caso che è proprio sull'ordinanza di remissione di due Giudici del lavoro, dei Tribunali di Torino e Reggio Emilia, che la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 26 aprile 2018, n. 77, con la quale ha ritenuto che il testo dell'art. 92 c.p.c. «contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza

(art. 3, primo comma, Cost.) aver (..) tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata». La tassatività dell'elenco pregiudica il principio del giusto processo ed il diritto ad una tutela giurisdizionale (artt. 111 e 24 Cost.) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevedibile ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».

Nella successiva applicazione dell'art. 92 è stato precisato dalla Corte di Cassazione che la compensazione può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità, delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito sono assimilabili alle altre ipotesi previste dall'art. 92 comma secondo, c.p.c.(ordinanza n.12484/2020).

Del resto la stessa Consulta individua quali possano essere le altre "gravi ed eccezionali ragioni", elencando dei "casi analoghi" a quello del cambiamento di giurisprudenza, che potrebbero provocare la compensazione delle spese: le ipotesi di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o una legge posteriore con effetto retroattivo, oppure una sentenza di illegittimità costituzionale o una decisione di una Corte europea, o, ancora, una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Questo elenco, tuttavia, non è tassativo, residuando spazio per una valutazione di altre simili sopravvenienze.

Tutto chiarito allora? Non proprio. Il quadro giurisprudenziale successivo alla pronuncia di incostituzionalità, con riguardo alle decisioni dei giudici di merito, si è rivelato spesso incoerente con i principi affermati dalla Consulta e dalla Corte di legittimità.



In particolare appaiono in linea le decisioni della Cassazione sulla non riconducibilità nella ipotesi delle gravi ed eccezionali ragioni:

- della "peculiarità della vicenda" (Cassazione, ordinanza 27 novembre 2020, n. 27186);

- della mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o della contumacia dello stesso (Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2020);

- della complessità e la pluralità delle questioni trattate (Cassazione, ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4764);

- del mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado (Cassazione, ordinanza 13 luglio 2015, n. 14546);

- dell'accoglimento del ricorso del contribuente per l'eccepita prescrizione del credito tributario (Cassazione, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6059).

28

La Corte di Cassazione, inoltre, ha più volte, e non senza qualche differenziazione, chiarito il concetto di "soccombenza reciproca", affermando, infine, nella sentenza S.U. 31 ottobre 2022, n. 32061, che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, seppure può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, ma solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

Quindi l'accoglimento in misura ridotta anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e la compensazione totale o parziale potrà essere disposta solo, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., vale a dire soltanto nel caso di assoluta novità della questione trat-

tata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per gravi ragioni del tutto assimilabili (Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2023, n. 5289)

Il problema è che i giudici di merito continuano spesso a decidere in dispregio di tutti i suddetti principi.

Il Tribunale ordinario di Aosta (sentenza 19 gennaio 2023) ravvisa la soccombenza reciproca in considerazione dell'esito complessivo del giudizio -caratterizzato dal rigetto dell'eccezione pregiudiziale della convenuta di carenza di legittimazione passiva e dal mancato accoglimento delle domande attoree per effetto del riscontrato decorso del termine di prescrizione, senza alcuna ulteriore statuizione sul merito della vertenza - e compensa integralmente le spese.

Il Tribunale di Roma sez. lavoro (sentenza n. 9477/2019) respinge un ricorso in opposizione all'ordinanza che aveva reintegrato il lavoratore nel posto di lavoro, ma compensa integralmente le spese "in considerazione della peculiarità e complessità della fattispecie".

La Corte di Appello Torino sez. lavoro (sentenza n. 927/2019) ritiene in violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cpc, l'omessa dichiarazione dell'aliunde perceptum e la produzione di documenti in lingua serba che hanno reso difficoltosa la difesa, e quindi che ai sensi dell'art. 92 cpc le spese non debbano essere regolate dal criterio della soccombenza. Peccato che la prova dell'aliunde perceptum dal lavoratore licenziato gravi unicamente sul datore di lavoro.

Il Tribunale di L'Aquila, sez. I (sentenza 30/06/2022 n. 417) ritiene che la compensazione delle spese di lite, che comunque rimane facoltativa ai sensi dell' art. 92, c. 2, c.p.c., sia limitata ai casi in cui gli oneri processuali di controparte siano aumentati in ragione dell'eccesso quantitativo della domanda.

Per la Corte di appello di Genova sez. II, (sentenza 10/03/2022, n.243), nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda sia stato causato da un fatto sopravvenuto (nel caso di specie il decesso

del teste), può procedersi con la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Il Tribunale di Salerno, sez. lav. (sentenza 06/11/2020, n. 2003) afferma che nelle controverse assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite.

Sono solo alcune decisioni che riportano motivazioni ancora ricorrenti in un grande numero di decisioni. Un vero e proprio far west avverso, in cui gli avvocati ben conoscono la difficoltà di impugnare decisioni favorevoli al proprio cliente al solo fine di ottenere un diverso regolamento delle spese processuali.

Non possiamo concludere questa riflessione, sullo stato dell'arte in materia di compensazione delle spese, senza fare un accenno all'ultima riforma del nostro legislatore.

Infatti, correlativamente alla previsione del novellato art. 121 c.p.c., secondo cui "tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico", ai sensi del sesto comma dell'art. 46 disp. att. c.p.c., "il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo".

Al di là dei problemi costituiti dalla indeterminatezza della nozione di "chiarezza" degli atti, in che modo detta previsione possa raccordarsi con l'art. 92 c.p.c. e con le sue perentorie previsioni è tutt'altro che chiaro.

Amaramente va registrato un pronto orientamento della giurisprudenza di merito nel compensare le spese in caso di violazione del dovere di sinteticità degli atti.

È il caso di Tribunale Crotone, sentenza del 28.6.2023, che addirittura applica la norma retroattivamente: "Le rilevate criticità in ordine alle frizioni dell'atto introduttivo del giudizio di appello con il principio di sinteticità degli atti

(principio proprio del diritto vivente anche nella fase antecedente alla sua espressa cristallizzazione nel codice di rito da parte della riforma c.d. Cartabia), consentono di ritenere sussistenti i giustificati motivi necessari a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio".

O del Giudice di Pace di Catanzaro, sentenza del 8.5.2023, secondo cui "La prolissità delle difese (n. 8 pagine di comparsa di risposta e n. 8 pagine di note conclusive) rappresenta una giusta ragione per compensare le spese".

O ancora della Corte di appello di Roma, sentenza del 28.2.2023, che pur accogliendo l'appello, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di gravame e rigetto di ogni ulteriore difesa della parte appellata, ha ritenuto che "L'esistenza di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, valutata unitamente al comportamento processuale della parte appellante, che ha violato il principio di sinteticità degli atti telematici, costituiscono più che gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado".

Penso invece che dal raffronto fra le norme che abbiamo esaminato si evinca che il Giudice non possa compensare le spese, ma solo ridurre sino ai minimi tariffari la liquidazione del compenso per gli atti redatti in violazione dei principi previsti dall'articolo 121 e dei criteri formali previsti dall'articolo 46 delle disposizioni di attuazione, salvo che la deroga a tali principi, criteri e limiti sia specificamente motivata dal difensore in ragione delle peculiarità della controversia.

La compensazione totale in danno della parte pienamente vittoriosa, ma prolissa od oscura, che dovrebbe invece vedersela rifondere, non è infatti consentita dall'art. 92 c.p.c., con gli stringenti limiti di applicazione che abbiamo esaminato.

## La riforma Cartabia e la revocazione per contrarietà alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo

Un'analisi dell'art. 391 quater c.p.c. che prevede la revocazione delle decisioni interne nazionali passate in giudicato per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo per aver pregiudicato un diritto di stato della persona.

di Antonello Guido

30

La recente riforma della giustizia civile ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'art. 391 quater, del codice di procedura civile, concernente la "Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", il quale prevede un nuovo motivo di revocazione straordinaria delle decisioni interne passate in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contrario alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ovvero ad uno dei suoi Protocolli, applicabile ai giudizi introdotti con i ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023.

La norma è stata introdotta in accoglimento delle indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 93/2018 e n. 123/2017, riprese anche dalla sentenza CEDU, BEG S.P.A. contro Italia, del 20.05.2021, caso n. 5312/11), in relazione alla possibile riapertura dei processi Civili per assicurare una effettiva restitutio in integrum, ove ancora materialmente o giuridicamente possibile, qualora il contenuto del relativo giudicato nazionale integri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU non suscettibile di essere ristorata mediante la tutela risarcitoria per equivalente.

In particolare, il comma primo recita che: "Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti

dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;
- 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il comma secondo prevede, inoltre, che: "Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l'articolo 391 ter, secondo comma". Occorre qui, fare attenzione alla circostanza che la norma parla di "comunicazione" e non di notificazione.

Come visto, il medesimo secondo comma prevede, altresì, l'applicazione dell'art. 391 ter, secondo comma, c.p.c, il quale recita che: "Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata".

Il terzo comma stabilisce, infine, che: *“L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea”*.

Allo stato, in ogni caso, è preclusa l'impugnazione dei provvedimenti emessi anteriormente al 1° gennaio 2023, contrari alle sentenze della Corte EDU pubblicate prima di tale data, salvo che non sopravvenga successivamente una pronuncia della CEDU che dichiari il contenuto del giudicato interno in contrasto con la convenzione, ma ciò solo con riferimento ai procedimenti già pendenti.

I contenuti del ricorso dovranno essere quelli previsti dall'art. 366 c.p.c., nel rispetto dei criteri di chiarezza e sinteticità. I principi direttivi riguardanti le regole della procedura in senso stretto riguardano: a) il tipo di rimedio: cioè la “revocazione”; b) il vizio: cioè “[...] una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli”; c) le condizioni: “[...] non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente”; d) i limiti: “[...] ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori”; e) gli effetti: debbono essere “[...] fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo”.

Con un ribaltamento di prospettiva rispetto a quello della Convenzione, nel sistema della legge delega la riapertura del processo ha carattere, oltreché alternativo, anche sussidiario rispetto all'equa soddisfazione, posto che l'impugnazione per revocazione è permessa solo ove non risulti possibile rimuovere la violazione tramite la tutela per equivalente, e fermo restando che: *“L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea”* (art. 391 quater, terzo comma, c.p.c.). Da ciò si ricava che la regola è quella della tutela per equivalente, mentre l'eccezione è la tutela in forma specifica mediante il travolgimento del giudicato interno ed un nuovo giudizio.



In merito all'ambito di applicazione, la revocazione opera esclusivamente nel campo della giurisdizione civile, mentre non opera per la giurisdizione amministrativa e per quella tributaria. Infatti, secondo l'art. 362, ultimo comma, c.p.c., ai sensi dell'art. 391 quater, c.p.c., possono essere impugnate per revocazione le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato quando il loro contenuto sia stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione, ovvero ad uno dei suoi Protocolli, risultando, pertanto, esplicito il riferimento alle sole decisioni dei giudici ordinari. Non casualmente, infatti, si è preferito introdurre la disposizione autonoma di cui all'art. 391 quater, c.p.c., piuttosto che integrare l'art. 395 c.p.c., perché in tal guisa, nel rispetto della delega circoscritta al processo civile, si è evitato di estendere alla giurisdizione amministrativa ed al contenzioso tributario la figura della revocazione, la quale, invece, sarebbe stata recuperata in forza del richiamo dell'art. 395 c.p.c., effettuato rispettivamente dall'art. 106, comma 1, del codice del processo amministrativo, e dall'art. 64 del D.lgs. n. 546 del 1992, nell'eventualità che si fosse adottata la tecnica della novellazione dell'art. 395 c.p.c.

Sicché, precisato che sono impugnabili le sole decisioni passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione (art. 391 quater, comma 1, c.p.c. e 362, ultimo comma, c.p.c.), ciò che assume più rilievo è il provvedimento lesivo dei diritti del ricorrente, e non il provvedimento sul quale si sia formato il giudicato sostanziale. Per tale motivo, il ricorso all'azione innanzi alla Corte EDU presuppone il preliminare necessario esaurimen-



to delle vie del ricorso interno nazionale di cui all'art. 35 CEDU, ragion per cui la revocazione colpisce di regola i provvedimenti della Corte di cassazione, anche di rigetto, sebbene in tale ultimo caso la res judicata si vada a formare sulla sentenza di appello impugnata.

La conferma di ciò è data, infatti, dall'esatta collocazione dell'art. 391 quater, c.p.c. dopo gli articoli 391 bis e 391 ter c.p.c., i quali disciplinano la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, eccezion fatta, ovviamente, per i casi in cui il provvedimento a carattere definitivo sia reso da un giudice di merito, dal momento che contro di esso non è ammesso il ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, c. 7, Cost., come ad esempio nel caso di alcuni provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione.

Ora, se il contenuto della decisione è stato dichiarato dalla Corte europea contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli, dalla lettura del testo dell'art. 391 quater, comma 1, c.p.c. si ricava che possono essere impugnate per revocazione le decisioni passate in giudicato ove concorrano alcune condizioni, e cioè qualora la violazione accertata dalla Corte EDU ha pregiudicato un diritto di stato delle persone, e se l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte ai sensi dell'art. 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

In ogni caso, si osserva che la Corte di cassazione non ha alcun autonomo potere valutativo in merito alla sussistenza della violazione, dovendosi solo limitare a verificare se il contenuto della sentenza impugnata sia stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla convenzione, assumendo valore, all'uopo, qualunque tipo di infrazione di carattere sia sostanziale che processuale a prescindere dalla sua gravità, nonché se la violazione dichiarata sia di tipo processuale, con particolare riguardo ai canoni del giusto processo, considerando che, ai sensi dell'art. 6 CEDU, la restitutio in integrum implica la celebrazione di un nuovo processo che sia rispetto delle regole in precedenza violate.

Cosicché, è evidente come il legislatore delegato abbia compiuto una scelta chiara secondo la quale il rimedio di portata generale continua

ad essere l'equa soddisfazione, mentre la riapertura del processo ha natura di tutela speciale confinata ad una materia sostanziale particolare, cioè il **diritto di stato della persona**, subordinata alla circostanza che la parte lesa non abbia ricevuto pieno ristoro dalla Corte europea mediante il riconoscimento dell'equo indennizzo.

Dunque, ai sensi dell'art. 391 quater c.p.c., poiché la Corte di cassazione è tenuta a verificare se concorrono entrambe le condizioni indicate nella norma, deve operare un duplice controllo volto ad appurare se il diritto violato sia un diritto di stato della persona, se la Corte EDU abbia attribuito al ricorrente un equo indennizzo, e se questo sia idoneo a compensare le conseguenze della violazione.

Pertanto, da un lato, l'avvenuta attribuzione di un indennizzo da parte della Corte EDU non è di per sé sufficiente ad escludere la revocazione, essendo consentito il cumulo dei rimedi nella misura in cui l'equa soddisfazione non sia pienamente soddisfattiva, e ciò sul presupposto che la parte lesa ha diritto ad ottenere la rimozione di tutti gli effetti pregiudizievoli, dovendosi comunque evitare la duplicazione dei ristori per come richiesto dalla legge delega, posto che la revocazione è senz'altro compatibile con l'equo indennizzo ma, come appena detto, solo se questo non sia idoneo a ristorare del tutto le conseguenze dannose della violazione.

Dall'altro lato, consapevole della funzione meramente indennitaria dell'equa soddisfazione, il legislatore ha attribuito alla Corte di cassazione il compito di valutare se le conseguenze della violazione possano o meno considerarsi integralmente rimosse e riparate in forza di quanto disposto dalla Corte europea, anche se tale valutazione è spesso già compiuta dalla stessa Corte EDU, laddove indichi allo Stato le iniziative che debbono essere intraprese per eliminare totalmente e definitivamente le conseguenze della compiuta violazione, anche per evitare il loro ripetersi in futuro.

È, altresì, importante considerare che il numero 1 del primo comma dell'art. 391 quater c.p.c. richiede il pregiudizio di "*un diritto di stato della persona*".

Per come da più parti osservato, la formulazione non è da considerarsi tecnicamente perfetta atteso che sarebbe più appropriato parlarsi di "stato della persona". Purtroppo, la volontà della legge risulta molto chiara stante che l'oggetto del giudicato interno anticonvenzionale deve interessare uno stato della persona (famiglia, matrimonio, filiazione, unione civile, cittadinanza). A tal fine, il riferimento normativo più immediato risulta essere l'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle "cause che riguardano lo stato della persona". Il rimedio, peraltro, non è ammesso in presenza di ogni diritto a contenuto non patrimoniale, seppure protetto dalla convenzione, ma soltanto per una specifica categoria di diritti, ovverosia per quelli di stato personale.

Per questo motivo deve escludersi che la restitutio in integrum possa essere ammessa con riferimento ai diritti della persona che non abbiano consistenza di stati della persona in senso proprio, come ad esempio la responsabilità genitoriale o gli obblighi alimentari. Inoltre, anche nell'ambito della categoria degli stati personali, la riapertura del processo non è sempre consentita, potendo accadere che, in ragione del tipo di violazione, il solo ristoro plausibile sia l'equa soddisfazione.

Ad esempio, in caso di accertata violazione della ragionevole durata del processo ex art. 6 CEDU, mentre da un lato non si ha alcuna lesione diretta di un bene della vita sostanziale suscettibile di essere oggetto di reintegrazione in forma specifica, dall'altro lato il pregiudizio derivante dal tempo perduto può soltanto essere ristorato mediante il riconoscimento di un equo indennizzo, atteso che non è possibile restituire alla parte vittoriosa il tempo trascorso in attesa della sentenza.

Ma la *restitutio in integrum* potrebbe anche essere materialmente o giuridicamente impossibile. Infatti, in merito all'impossibilità materiale si consideri il caso che il soggetto che abbia subito la lesione di uno stato personale sia successivamente deceduto. In tal caso, ovviamente, la tutela non potrà che essere solo quella per equivalente in favore degli eredi. In merito all'impos-

sibilità giuridica, invece, la violazione di un diritto sostanziale protetto dalle norme della CEDU può derivare da una lacuna normativa di diritto sostanziale interno. In tale ipotesi la rinnovazione del giudizio non avrebbe alcun senso poiché nella fase rescissoria il giudice interno dovrebbe applicare le medesime norme già poste a base del giudicato interno anticonvenzionale.

A tal fine, per il riconoscimento del diritto soggettivo violato è necessario un rimedio non soltanto individuale ma generale, vale a dire che lo Stato deve introdurre norme sostanziali che, conformandosi alla convenzione, riconoscano ai cittadini tutti quei diritti e quelle tutele sostanziali che la Corte EDU ha indicato essere necessarie in forza delle disposizioni che sono state violate rispetto alla convenzione, affinché non si ripetano più in futuro. Coticchè, sulla base del carente e/o illegittimo sistema sostanziale interno la sola forma di ristoro possibile, in assenza di un adeguato apparato di norme sostanziali, è la tutela per equivalente.

Peraltro, per come sopra già accennato, anche il pubblico ministero che abbia preso parte al processo interno dal quale è scaturita la sentenza impugnata è parte necessaria del giudizio di revocazione, ove il diritto pregiudicato sia uno stato personale. Parimenti, ai sensi dell'art. 397, ultimo comma, c.p.c., "la revocazione può essere proposta anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione", in quanto anch'esso destinatario delle comunicazioni dell'Agente del Governo, giusto quanto prescritto dal novellato art. 15 del D.L. n. 113/2018. Dunque, anche tali ultime previsioni trovano il loro fondamento nel riconosciuto interesse pubblico alla rimozione dei provvedimenti interni che la Corte EDU abbia, all'uopo, dichiarato essere contrari alla disciplina convenzionale europea.

## Liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale per i minorenni: al via il corso di formazione

La Commissione di Studio di Diritto Penale Minorile del Coa di Catania, lo scorso maggio presso la biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Catania, ha aperto i lavori per il corso finalizzato all'inserimento nelle liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale per i minorenni.

di Mariaserafina Gullì

34

Al via il corso di formazione e aggiornamento per le "Liste dei difensori d'ufficio" per il Tribunale per i minorenni. Una iniziativa formativa che si rivolge agli avvocati ed ai praticanti avvocati, fortemente voluta dal Presidente del COA avv. Antonino Guido Distefano, con l'ausilio dell'avv. Isabella Altana, consigliere COA, nominata Presidente della Commissione, e dai componenti della nominata Commissione: avv. Samoa Biuso, avv. Katia Germanà, avv. Mariaserafina Gullì, avv. Giuseppina Floriana Pisani, avv. Ornella Valenti.

Il primo dei dieci appuntamenti (che vedranno i professionisti iscritti impegnati tutti i mercoledì dei mesi a seguire, sino all'ultimo incontro del 10 luglio) è stato aperto dal Presidente avv. Antonino Guido Distefano che, tra le altre questioni, ha evidenziato la necessità (forte la richiesta dei colleghi) di realizzare nel Foro Catanese un corso su queste materie con fine abilitante. I relatori hanno tracciato le linee del processo innanzi al Tribunale per i minorenni, avviando un vivo dibattito e mantenendo alta l'attenzione dei presenti in biblioteca.

Il prof. Tommaso Rafaraci dell'Università di Catania, ordinario di diritto processuale penale, ha tracciato la demarcazione di confine dell'operato del Tribunale per i minorenni, che quale Giudice Naturale ha peculiarità e specificità insite al ruolo stesso ed al soggetto interessato, eviden-

ziandone la principale finalità; ovvero, il Tribunale per i minorenni è definibile quale sede di attuazione delle politiche dedicate alle necessità dei minori, distaccandosi per scopi e funzionalità dal procedimento ordinario.

La puntuale relazione ha quindi illustrato gli interventi normativi che si sono definiti nell'ultimo periodo, che con l'entrata in vigore del Decreto Caivano (decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123) ha apportato misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori stessi in ambito digitale. Quindi ha richiamato una recente ordinanza del Tribunale di Trento per i minorenni (del 6 marzo 2024, giudice dott. Giovanni Gallo) che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 bis



d.P.R. n. 448 del 1988 ("Percorso di rieducazione del minore"), introdotto dal Decreto Caivano.

Dopo aver ricordato che "qualsiasi trattamento punitivo nei confronti di un minore è ammesso solo se è sorretto, animato e orientato da fini educativi", il giudice osserva come l'istituto ponga "dubbi non manifestamente infondati in relazione all'art. 3 e all'art. 31 Costituzione, perché cela, di fronte a un reato asseritamente commesso da un minore, una meccanica trattamento fortemente improntata sul paradigma punitivo, scandita dal principio di proporzionalità, anziché assicurare un approccio trattamento fondato su dinamiche educative e riabilitative, definite dal principio personalistico e assicurate dalla multidisciplinarietà dell'Organo giudicante minorile". Tale richiamo ha offerto spunto di approfondimento e studio successivo.

La parola è stata data al Presidente del Tribunale per i minorenni dr. Roberto Di Bella.

L'attenzione si è concentrata sull'aspetto fondante il processo per i minorenni, se non anche l'unico, ovvero la necessità di risocializzare rieducando il minore.

La relazione del Presidente Di Bella si è caratterizzata per la profonda attenzione al disagio del minore, che ha quale *genus* la contaminazione dell'ambiente in cui si sviluppa la sua fragile personalità. Il Presidente ha centrato il cuore della questione, tenendo alta l'attenzione con esempi di vita concreta, che lo hanno portato ad aderire alla realizzazione un importante progetto di fattivo recupero del minore, il Progetto "Liberi di Scegliere", che è stato pensato su un'idea di don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele, e che raccoglie l'adesione di trecento tra gruppi e associazioni. L'attiva partecipazione del Presidente Di Bella si è concretizzata durante i suoi anni di servizio presso il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria.

L'obiettivo è aiutare i giovani che vivono in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso ad affrancarsi da tali logiche che vincolano i membri più piccoli di famiglie mafiose ad un stile di vita di tipo criminale. Ma al contempo si è rivelato una grande opportunità anche per quegli adulti, in particolare donne e madri, che si ritrovano in una situazione familiare e relazionale mafiosa contro la loro volontà o, dopo aver pagato

il loro debito con la società, ritengono che quello mafioso non può più essere il contesto dove continuare a vivere e far crescere i propri figli. Il Presidente Di Bella ha evidenziato come "Liberi di Scegliere" si è rivelato da subito uno strumento potente di contrasto alla cultura mafiosa: fin dai primi momenti sono state le madri dei ragazzi, mogli dei boss mafiosi, a comprendere che ciò che si offriva era una reale possibilità sia per i loro figli come pure per loro stesse. Nasce così un capitolo inaspettato e ricco di conseguenze: l'adesione delle donne di mafia a questo percorso, oltre a portarle a scrivere pagine di vita nuova nelle loro storie personali, porta ad incrinare quella monolitica realtà familiare che costituisce uno dei punti di forza della cultura mafiosa.

Quindi è stato il turno della dr.ssa Carla Santocono, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che ha focalizzato l'attenzione sulla riforma Cartabia, che prevede l'istituzione del cd. «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», una denominazione perfetta, inclusiva anche del termine «famiglie», innovativa e di forte significato, che comporterà grandi e importanti trasformazioni, inserendosi in un contesto sociale difficile, segnato dall'aumento della violenza sui bambini e, in generale, nell'ambito familiare.

In questo scenario già complesso, sottolinea la dr.ssa Santocono, si colloca lo sforzo di ripensare agli strumenti di tutela dei minorenni e delle loro famiglie: ripensamento mosso, certo, da un senso di insoddisfazione che giustamente anima chi lavora su temi tanto complessi ma che, forse, va anche posto in relazione a non pochi eventi mediatici i quali, come si diceva, hanno portato ad un aumento di diffidenza nei confronti dei servizi per l'infanzia e della funzione di assistenti sociali, delle case famiglie e persino dei Tribunali per i minorenni. Oggi, pertanto, si punta ulteriore attenzione alla funzione rieducativa e di risocializzazione del minore, al quale si offre l'opportunità di comprendere dai suoi sbagli. La dr.ssa Santocono ha quindi offerto uno spunto di riflessione: se con la riforma dobbiamo attenderci un riassetto complessivo del sistema, delle prassi di lavoro e, soprattutto, dei valori in gioco oltre, chiaramente, alle modalità con cui si guarda al



minorenne e alla famiglia. L'interesse superiore della persona di minore età rappresenta, infatti, una questione troppo seria e troppo complessa perché operatori attenti e sensibili non sentano di doversi porre tali domande e dover cercare risposte per interpretare al meglio lo spirito della riforma, nella volontà di accompagnare i cambiamenti richiesti sempre diretti a garantire e rafforzare i diritti dei minorenni.

Alla luce di tale aperta considerazione, la dr.ssa Santocono ha sottolineato l'importanza, ma ancora prima la necessità di avere figure altamente specializzate, proprio sulle tematiche attinenti l'età evolutiva del minore, non più il difensore ordinario, ma un difensore con cui potere puntualmente dialogare sulle necessità del minore, a cui affiancare un supporto psicologico offerto da assistenti sociali e psicologi preparati e specializzati, precisando in punto come la Riforma, vista la complessità e la delicatezza delle vicende trattate, abbia previsto anche la presenza di Giudici Onorari nominati tra i cultori di precise materie (biologia, antropologia criminale, psicologia, pedagogia e sociologia).

La dr.ssa Santocono ha quindi concluso, spostando l'attenzione su altra tematica ovvero l'aspetto civilistico, alla luce della cui necessità applicativa la Riforma Cartabia, ha previsto l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco. Ciò che maggiormente rileva è la previsione di mediatori familiari dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, con l'obbligo per i mediatori di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza. Tale ultimo aspetto pone delle concrete perplessità, nella probabile e potenziale mancanza di diretta collaborazione delle famiglie, che sono la ragione inquinante, spesso, della devianza minorile, che porta sempre ad una declaratoria della patria potestà, con nomina di un tutore.

Conclude i lavori l'avv. Vittorio Basile, esperto professionista in giudizi innanzi al Tribunale per i minorenni, che ha posto l'accento sugli strumenti di esclusione di una condanna che caratterizzano il processo per minorenni come l'istituto della messa alla prova. L'istituto della messa alla prova, precisa, è disciplinato per quanto concerne il processo penale minorile, dagli artt. 28-29 del D.p.r. 448/1988, rientra in quella serie di strumenti processuali che rispondono all'esigenza di fornire una soluzione al processo minorile prescindendo, ove possibile, dall'irrogazione di una condanna strictu sensu.

Alla base dell'istituto vi è la convinzione che in molti casi in cui l'autore del reato è un minore, la pena detentiva sia una soluzione inutile, non portando ad una socializzazione del reo e, anzi, dannosa per i fenomeni di stigmatizzazione e di etichettamento che comporta.

Essa consiste in una modalità alternativa di definizione del processo, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui accede l'imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.

L'istituto prevede che il minorenne venga messo alla prova sulla base di un progetto educativo predisposto dai servizi sociali minorili, che può avere i contenuti più disparati: si può trattare di prescrizioni di fare o di non fare, principalmente che riguardano lo studio o il lavoro, ma anche sport, attività sociali o di volontariato.

L'avv. Basile ha altresì mantenuto alta l'attenzione offrendo spunti di pratica applicazione e brillante critica alle carenze funzionali nel processo penale minorile, evidenziando la difficoltà di creare un dialogo costruttivo con le figure attoree del processo in parola, quale evidenza di un giusto processo per il minore. La centralità della tutela della personalità del minorenne che, come si è più volte detto nel corso di questo primo incontro, costituisce il file rouge delle disposizioni del testo comunitario, si percepisce, in tutta la sua consistenza, in particolare nelle previsioni che impongono l'obbligo, a carico de-

gli Stati, di garantire ai minori autori del reato: l'educazione e la formazione, i contatti regolari con le famiglie, l'accesso a programmi di sviluppo nel rispetto della libertà religiosa e di pensiero e, infine, in quella che sancisce la specifica formazione specialistica di magistrati e operatori giudiziari. Siffatte previsioni, indubbiamente, si inseriscono nell'ambito di quell'intervento di natura "assistenziale" finalizzato alla tutela della personalità del minore rispetto agli effetti negativi dell'impatto con il processo e comunque squisitamente correlato alla sua garanzia difensiva.

Nell'ambito della peculiare tutela approntata dalla direttiva assumono, altresì, rilevanza le norme che mirano alla salvaguardia della riservatezza e alla tutela del diritto all'immagine del minore: in tale contesto degno di nota è l'obbligo (salvo rare eccezioni) di tenere "a porte chiuse" le udienze, evidentemente dettato dalla constatazione che il coinvolgimento del minore in una vicenda giudiziaria possa, talvolta, indurre ad una percezione negativa di sé, ovvero esporlo ad una stigmatizzazione da parte del contesto sociale che lo circonda, idonea ad incidere, inevitabilmente, sul processo di crescita ovvero a limitarne il pieno sviluppo come persona.



### IL CORSO: COME FUNZIONA!

Con approfondimenti dottrinali e pratici, che offriranno chiarimenti ed occasione di studio circa l'adozione dei principi del processo penale minorile, passando attraverso il ruolo dell'avvocato, l'imputabilità del minore, i servizi sociali e la mediazione penale. La trattazione degli incontri prevederà anche le simulazioni processuali, che daranno pertanto modo di soffermarsi sulle scelte difensive più opportune, alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali e legislativi.

Il corso organizzato in 10 moduli ed un undicesimo incontro, vedrà i candidati svolgere un esame finale consistente in una prova scritta; offre una formazione di alta qualificazione professionale in materia penale minorile (sostanziale e processuale) della durata complessiva di 40 ore.

A conclusione (previo esame e adeguata frequenza) verrà rilasciato un attestato di superamento esame, valido ai fini della presentazione della domanda di inserimento nelle liste dei difensori d'ufficio per i minorenni, oltre ad un attestato di frequenza per il conseguimento di n. 18 crediti formativi non frazionabili di cui n. 3 in deontologia professionale. La Commissione d'esami, del prossimo 10 luglio, avrà tra i suoi componenti: l'avv. Ornella Valenti Presidente della Commissione d'esame, l'avv. Ignazio Danzuso V.P. COA, l'avv. Corrado Adernò cons. tesoriere COA, l'avv. Fabrizio Seminara cons. COA, l'avv. Tiziana Aloisio cons.

Vista la grande richiesta, sarà cura della Commissione di studi, offrire a coloro i quali non abbiano potuto partecipare a questo primo ciclo di lezioni, una nuova proposta formativa abilitante.

# Informatizzare per migliorare i servizi per l'avvocatura del Foro di Catania

Nuovo front end per il deposito delle istanze di liquidazione parcelle, la modulistica di iscrizione/cancellazione

Di Laura Vitale

38

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando n. 7/2022 della Cassa Forense, ha realizzato un progetto rivolto ad informatizzare molteplici attività istituzionali rese agli Iscritti, quali, ad esempio, il deposito delle istanze di liquidazione parcelle, la modulistica di iscrizione/cancellazione, etc.

I nuovi servizi prevedono un front-end telematico che permette all'Iscritto di inserire, mediante maschere video guidate, tutti i dati richiesti dalla procedura selezionata, e di allegare e trasmettere tutti i documenti necessari mediante la piattaforma web RICONOSCO, consentendo così di smaterializzare la raccolta di dati.

Il progetto si inserisce nella prospettiva di adeguare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania alle linee guida nazionali per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Una transizione al digitale che ci porterà a ridisegnare i processi ed i servizi offerti per migliorare la loro erogazione verso gli Iscritti: servizi facilmente accessibili, senza le limitazioni dello sportello fisico, semplici e sicuri.

Sono evidenti i vantaggi del venir meno della necessità di accedere agli uffici per la presentazione di istanze amministrative, nonché della disponibilità h/24 dei servizi, consentendo il superamento del limite di orario legato all'accesso fisico alla segreteria.

Non vanno sottovalutati anche i benefici derivanti dalla smaterializzazione del fascicolo elettronico, con conseguente riduzione degli spazi

dedicati agli archivi, e la possibilità per il personale di segreteria e per i consiglieri di lavorare le istanze senza movimentare alcun fascicolo fisico, velocizzando così i procedimenti amministrativi e migliorando la qualità dei dati e dei documenti raccolti

Lo Sportello Online sarà attivo a partire dall'1 giugno 2024. I nuovi servizi saranno disponibili dal menù principale di Riconosco alla voce "Modulistica Online". Si confida nella collaborazione di tutti per il miglior funzionamento delle nuove procedure telematiche.

## APPROVATO IL BILANCIO DEL COA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha approvato il 17 aprile, all'unanimità, il bilancio consuntivo 2023 e le proposte di variazione al bilancio preventivo 2024.









ORDINE AVVOCATI CATANIA